SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 giugno 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

99G0235

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 giugno 1999, n. **157.**

Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici

1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

2. L'erogazione dei rimborsi è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei *referendum*, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1.

3. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.

4. In caso di richiesta di uno o più *referendum,* effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di lire mille per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a lire 5 miliardi annue, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il *quorum* di validità di partecipazione al voto. Analogo rimborso è previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di *referendum* effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.

5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 4.000 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente comma è ridotto a L. 3.400.

6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, in misura pari, per il primo anno, al 40 per cento della somma spettante, e, per i quattro anni successivi, al 15 per cento della somma spettante. L'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno, eccetto quello in cui sia già stata versata la quota del 40 per cento.

7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000, nonché per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione.

8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalità di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.

9. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «lire 200» sono sostituite dalle seguenti: «lire 800». Al medesimo comma, le parole: «degli abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali».

10. In sede di prima applicazione e in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Requisiti per partecipare al riparto delle somme

1. La determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1 della presente legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi è disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «almeno il 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno l'1 per cento».

Art. 3.

Risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica

1. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

2. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 1 introducono una apposita voce all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, al fine di dare espressamente conto dell'avvenuta destinazione delle quote dei rimborsi alle iniziative di cui al medesimo comma 1.

Art. 4.

Erogazioni liberali

1. All'articolo 13-*bis,* comma 1-*bis,* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire».

Art. 5.

Disciplina fiscale dell'attività di movimenti e partiti politici ed agevolazioni

1. All'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1-bis.* Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari».

2. Nella tabella di cui all'allegato *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 27-*ter.* Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari».

3. Alla tabella allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 11-*ter.* — *1.* Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari».

4. All'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-bis.* Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici».

5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera *e),* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti.

7. Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 i partiti o movimenti politici che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento europeo.

Art. 6.

Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2

1. All'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo il comma 1-*quater,* sono aggiunti i seguenti:

«*1-quinquies.* I movimenti e partiti politici che hanno usufruito dei contributi per l'anno finanziario 1998 sono tenuti, ai sensi del comma 1-*bis,* al conguaglio

delle somme già ricevute, che risultino eventualmente in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. A tale fine, a decorrere dall'anno 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro delle finanze, determina l'eventuale ammontare in eccesso dei fondi ed approva un piano di ripartizione delle somme, che i movimenti e partiti politici di cui al comma 1-*bis* restituiscono a titolo di conguaglio dei contributi già ricevuti. La restituzione delle somme è effettuata mediante il versamento di rate annuali, per un periodo non eccedente i dieci anni. L'ammontare delle rate annuali non può essere inferiore al 10 per cento delle somme già ricevute che risultino in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. I movimenti e partiti politici che non hanno diritto al rimborso delle spese elettorali versano le somme in eccesso con cadenza annuale, per un periodo di cinque anni, nella misura del 20 per cento annuo del totale delle somme complessivamente dovute.

1-sexies. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di uno o più movimenti o partiti politici prima dell'integrale versamento del conguaglio dovuto ai sensi del comma 1-*quinquies,* le relative somme che risultino ancora da versare sono portate in detrazione dai fondi di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515».

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno finanziario 1999, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, l'ammontare del fondo da ripartire tra i partiti e movimenti politici aventi diritto, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1998, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 2 del 1997.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è effettuata la ripartizione del fondo tra i partiti e movimenti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della citata legge n. 2 del 1997. L'erogazione delle somme spettanti sulla base della predetta ripartizione avrà luogo negli esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002, nei limiti delle disponibilità determinatesi in base all'applicazione dell'articolo 9 della presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dalle somme spettanti ad ogni movimento o partito politico ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, viene trattenuto l'ammontare dei contributi eventualmente ricevuti in eccesso per l'anno finanziario 1998, rispetto alle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1997, ai fini del conguaglio previsto dall'articolo 4, comma 1-*bis,* della citata legge n. 2 del 1997.

Art. 8.

Testo unico

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo nel quale devono essere riunite e coordinate le norme di legge vigenti in materia di:

a) rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;

b) agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di cui alla lettera *a)*;

c) controlli e sanzioni previsti dalla legge.

2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, è trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 208 miliardi per il 1999, a lire 198 miliardi per il 2000 e a lire 257 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede a carico delle risorse rivenienti dalla soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 novembre 1981, n. 659, 10 dicembre 1993, n. 515, 23 febbraio 1995, n. 43, e 2 gennaio 1997, n. 2.

Art. 10.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

a) gli articoli 1, 2 e 3, nonché l'articolo 8, commi 15, 16 e 17, e l'articolo 9, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge;

b) gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5535):

Presentato dall'on. BALOCCHI ed altri il 19 dicembre 1998.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 gennaio 1999, con pareri delle commissioni V, VI e IX.

Esaminato dalla I commissione il 14, 19, 20 gennaio 1999; il 3, 4, 10, 11, 23, 24 febbraio 1999.

Esaminato in aula il 3, 4, 9, 10 marzo 1999, ed approvato l'11 marzo 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3886):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 marzo 1999 con pareri delle commissioni 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 22, 27, 28 aprile 1999.

Esaminato in aula il 4, 5, 6, 19 maggio 1999, ed approvato, con modificazioni, il 20 maggio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 5535/*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 20 maggio 1999, con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione il 25 e 26 maggio 1999.

Esaminato in aula ed approvato il 26 maggio 1999.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli 75 e 138 della Costituzione è il seguente:

«Art. 75. — È indetto *referendum* popolare (71, 123, 132) per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».

«Art. 138. — Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti».

— Il testo dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici), così come modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 17, comma 130, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«Art. 8 *(Rendiconto dei partiti e movimenti politici).* — 1. Il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto sia affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del partito o del movimento politico che ha usufruito dei contributi per le spese elettorali o ha partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'art. 1 deve redigere il rendiconto di esercizio secondo il modello di cui all'allegato *A*.

2. Il rendiconto deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato *B*.

3. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato *C*.

4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresì conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.

7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati pogressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.

9. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti.

10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio

1997. Il legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.

13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura dell'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale.*

14. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministro del tesoro, sulla base del controllo di conformità alla legge compiuto da un collegio di revisori, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio dei revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non è rinnovabile.

15. A decorrere dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i partiti e movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'art. 1 ne riservano una quota non inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria.

16. Alle strutture di cui al comma 15, che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni del presente articolo sulla redazione del rendiconto. Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate, che partecipano alla ripartizione delle risorse, sono allegati al rendiconto nazionale del partito o movimento politico.

17. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo o di irregolare redazione del rendiconto, il Presidente della Camera dei deputati ne dà comunicazione al Ministro del tesoro che sino alla regolarizzazione sospende dalla ripartizione del fondo di cui all'art. 3 i partiti e movimenti politici inadempienti».

— Il testo dell'art. 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 10 *(Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti).* — 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, che partecipa all'elezione, escluse quelle di cui al comma 2 dell'art. 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di *lire 800* per il numero complessivo *dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali* delle circoscrizioni per la Camera dei deputati e dei collegi per il Senato della Repubblica nei quali è presente rispettivamente con liste o con candidati».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 515/1993, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9 *(Contributo per le spese elettorali).* — 1. Il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito, in relazione alle spese elettorali sostenute per i candidati nella campagna per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai partiti o movimenti, alle liste o ai gruppi di candidati. Ai fini dell'individuazione degli aventi diritto al rimborso, i candidati nei collegi uninominali per la elezione della Camera dei deputati che risultino collegati con più liste debbono dichiarare, all'atto della candidatura, a quale delle liste si collegano per il rimborso delle spese elettorali. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto due fondi relativi, rispettivamente, alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. L'ammontare di ciascuno dei due fondi è pari, in occasione delle prime elezioni politiche che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla metà della somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.600 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale.

2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi.

3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per la attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia del 4 per cento dei voti validamente espressi ovvero abbiano ottenuto almeno un eletto a loro collegato nei collegi uninominali e abbiano conseguito *almeno l'1 per cento* dei voti validamente espressi in ambito nazionale. Il verificarsi di tale ultima condizione non è necessario per l'accesso al rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. Per il calcolo del rimborso spettante a tali partiti e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni candidato eletto nei collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio per deputato risultante dalla ripartizione di cui al primo periodo del presente comma».

— Il testo dell'art. 16 della citata legge n. 515/1993 è il seguente:

«Art. 16 *(Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee).* — 1. Il contributo per le spese elettorali di cui all'art. 9 viene erogato fino a concorrenza dell'ammontare complessivo di 91 miliardi di lire.

2. In relazione alle spese connesse all'attuazione dell'art. 9, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, apposito capitolo per memoria, qualificato "capitolo per spese obbligatorie". Nel caso di elezioni politiche anticipate, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, pari a lire 61 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per il 1994 è aumentato a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare è pari, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Il fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale.

4. Ai maggiori oneri connessi all'attuazione del comma 3, pari a lire 15,5 miliardi, si provvede a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le relative risorse affluiscono al capitolo istituito ai sensi del comma 2.

5. Per i contributi relativi alle spese per l'elezione al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui all'art. 12».

— Il testo dell'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), è il seguente:

«Art. 6. — 1. Il contributo di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno.

2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 8 della legge n. 2/1997 si veda nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 13-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'art. 5 della legge n. 2/1997, e così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1-*bis*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi *compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire* effettuate mediante versamento bancario o postale».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 13-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), introdotto dall'art. 18 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 13-*bis (Esenzioni)*. — 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.

1-bis. *Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari*».

— Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, reca: «Disciplina dell'imposta di bollo» ed in particolare la tabella di cui all'allegato *B* annessa al citato decreto reca: «Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto».

— Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro» ed in particolare la tabella allegata al citato testo unico reca: «Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione».

— Il testo dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, così come modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3 (Art. 3 D.P.R. n. 637/1972) *(Trasferimenti non soggetti all'imposta)*. — 1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.).

2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma.

3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero.

4-bis. *Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici*».

— Il testo dell'art. 63, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è il seguente:

«2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:

a)-d) (Omissis);

e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali».

— La legge 8 giugno 1990, n. 142, reca: «Ordinamento delle autonomie locali».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 2/1997, introdotto dall'art. 30 della legge 8 maggio 1998, n. 146, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. Per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da adottare entro il 28 febbraio, ripartisce a titolo di prima erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 160 miliardi di lire. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1 dell'art. 2 e al comma 3 dell'art. 3 e sulla base dei dati comunicati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati ai sensi del comma 6 dell'art. 2.

1-*bis*. Per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare entro il 31 maggio 1998, ripartisce a titolo di erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 110 miliardi di lire, con riserva di conguaglio negli anni 1999 e successivi. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1.

1-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*bis* si provvede mediante riduzione proporzionale delle quote disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per limiti di impegno, per disegni di legge già approvati dal Consiglio dei Ministri alla data del 31 marzo 1998, nonché per provvedimenti per i quali le commissioni competenti in materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica abbiano espresso parere favorevole.

1-*quater*. Per l'anno 1998, l'importo complessivo destinato al finanziamento dei movimenti e partiti politici risultante dalle scelte operate dai contribuenti ai sensi dell'art. 1 della presente legge, è portato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica, in diminuzione dell'unità previsionale di base 7.1.3.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e in aumento al fondo speciale di cui alla tabella *A* allegata alla citata legge n. 450 del 1997, reintegrando gli accantonamenti di cui al comma 1-*ter* del presente articolo, con priorità per quello relativo al Ministero della pubblica istruzione.

1-quinquies. *I movimenti e partiti politici che hanno usufruito dei contributi per l'anno finanziario 1998 sono tenuti, ai sensi del comma* 1-bis*, al conguaglio delle somme già ricevute, che risultino eventualmente in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. A tale fine, a decorrere dall'anno 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro delle finanze, determina l'eventuale ammontare in eccesso dei fondi ed approva un piano di ripartizione delle somme, che i movimenti e partiti politici di cui al comma* 1-bis *restituiscono a titolo di conguaglio dei contributi già ricevuti. La restituzione delle somme è effettuata mediante il versamento di rate annuali, per un periodo non eccedente i dieci anni. L'ammontare delle rate annuali non può essere inferiore al 10 per cento delle somme già ricevute che risultino in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. I movimenti e partiti politici che non hanno diritto al rimborso delle spese elettorali versano le somme in eccesso con cadenza annuale, per un periodo di cinque anni, nella misura del 20 per cento annuo del totale delle somme complessivamente dovute.*

1-sexies. *Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di uno o più movimenti o partiti politici prima dell'integrale versamento del conguaglio dovuto ai sensi del comma* 1-quinquies, *le relative somme che risultino ancora da versare sono portate in detrazione dai fondi di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515*».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 2/1997 è il seguente:

«Art. 3 *(Determinazione ed erogazione delle somme).* — 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'art. 1, l'ammontare del fondo da ripartire tra i movimenti e i partiti politici.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro del tesoro determina la ripartizione del fondo tra i partiti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 2. Ai fini della individuazione degli aventi diritto e della ripartizione del fondo si prendono in considerazione esclusivamente le dichiarazioni di appartenenza ai partiti o movimenti politici rese dai candidati all'atto dell'accettazione della candidatura o, per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, quelle rese dai membri delle due Camere entro il termine di cui al comma 4 dell'art. 2.

3. Il fondo è ripartito tra i movimenti o partiti politici in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste da essi presentate per la più recente elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui una stessa lista, sulla base delle dichiarazioni di riferimento rese dai candidati in essa compresi ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 2, risulti espressione di due o più partiti o movimenti, la somma spettante sulla base del risultato conseguito da tale lista è ripartita tra i partiti o movimenti interessati in proporzione al numero di candidati eletti riferibili a ciascun partito o movimento. Nel caso in cui un partito o movimento politico abbia presentato liste o candidature per l'elezione del Parlamento nazionale esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, ad esso viene corrisposta una somma pari alla moltiplicazione di un novecentoquarantacinquesimo dell'ammontare totale del fondo per il numero dei parlamentari eletti al Parlamento nazionale che hanno dichiarato di fare riferimento a tale partito o movimento. Il criterio di riparto di cui al precedente periodo si adotta anche per determinare la quota spettante ai partiti o movimenti politici che non hanno presentato proprie liste o candidati per l'elezione della quota di seggi della Camera dei deputati da attribuire in ragione proporzionale. Il riparto del fondo tra gli aventi diritto si effettua assegnando in primo luogo le quote del fondo spettanti ai partiti e movimenti politici di cui al terzo e quarto periodo e procedendo quindi alla assegnazione delle restanti quote ai partiti e movimenti politici di cui al primo e secondo periodo.

4. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 è effettuata, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

5. La prima applicazione del presente articolo ha luogo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate nel 1997 e ai fini della determinazione delle somme da erogare entro il 31 gennaio 1998».

— Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 2/1997 è il seguente:

«Art. 2 *(Requisiti per partecipare al riparto delle risorse di cui all'art. 1).* — 1. I movimenti e partiti politici partecipano alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'art. 1 qualora abbiano al 31 ottobre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

2. Alla ripartizione del fondo di cui all'art. 3 concorrono i movimenti e i partiti politici che ne facciano domanda, sottoscritta dai rappresentanti legali o loro delegati ai sensi dei rispettivi statuti, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati, che la trasmette al Ministero del tesoro. In sede di prima applicazione della presente legge la domanda deve essere presentata entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge.

3. Ciascun candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica dichiara, all'atto dell'accettazione della candidatura e ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento. Analoga dichiarazione viene effettuata dai candidati alle elezioni suppletive per le due Camere.

4. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun deputato e ciascun senatore dichiarano, ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza.

5. All'inizio di ciascuna legislatura il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica comunicano al Ministro del tesoro l'elenco dei componenti di ciascuna Camera con le rispettive dichiarazioni di riferimento ai partiti e movimenti politici rese ai sensi del comma 3. Il Presidente della Camera dei deputati comunica inoltre il numero di voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale. Nel corso della legislatura i Presidenti delle due Camere provvedono altresì a comunicare le eventuali variazioni alla composizione delle due Camere successivamente intervenute per effetto di surrogazioni o elezioni suppletive.

6. In sede di prima applicazione il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati comunicano al Ministro del tesoro le dichiarazioni effettuate dai parlamentari ai sensi del comma 4. Il Presidente della Camera dei deputati provvede altresì alla comunicazione di cui al secondo periodo del comma 5».

— Per il testo dell'art. 4, comma 1-*bis*, della legge n. 2/1997 si veda in nota all'art. 6.

Note all'art. 9:

— La legge 18 novembre 1981, n. 659, reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici».

— Per il titolo della legge n. 515/1993 si veda nelle note all'art. 1.

— Per il titolo della legge n. 43/1995 si veda nelle note all'art. 2.

— Per il titolo della legge n. 2/1997 si veda nelle note all'art. 1.

99G0238

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 maggio 1999.

Interventi urgenti intesi a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dalla situazione di crisi socio-ambientale dell'area riguardante il sito industriale dell'ACNA ricadente nei territori dei comuni di Cengio, in provincia di Savona, e Saliceto, in provincia di Cuneo e del fiume Bormida. (Ordinanza n. 2986).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Vista la nota n. 113/SP dell'11 febbraio 1999, con la quale il presidente della giunta regionale della Liguria ha richiesto per il sito di Cengio-Saliceto la dichiarazione dello stato di emergenza stante il perdurare della situazione di rischio ambientale;

Vista la nota n. 147/SP/99 del 23 febbraio 1999 con la quale il presidente della regione Piemonte chiede un intervento straordinario ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per avviare con urgenza le operazioni di messa in sicurezza e bonifica del sito di Cengio-Saliceto, già individuato quale sito di interesse nazionale nonché area critica;

Vista la nota n. 3000/146 del 25 febbraio 1999 con la quale il Ministro dell'ambiente chiede che venga dichiarato lo stato di emergenza nel sito di Cengio-Saliceto;

Considerato che nell'area interessata dalle attività produttive dell'Organic Chemical e dell'ACNA nel comune di Cengio sussistono situazioni di grave rischio igienico-sanitario e ambientale per la Valle Bormida, a causa di una rilevante porzione di territorio contaminato da sostanze pericolose nonché collegate alla presenza di oltre 300.000 metri cubi di rifiuti stoccati in lagunaggi a cielo aperto e di notevoli quantità di rifiuti interrati;

Considerato, inoltre, che, proprio per i motivi sopra esposti, i comuni di Cengio e Saliceto, ricadenti rispettivamente nel territorio della provincia di Savona e nella provincia di Cuneo, rientrano tra i siti interessati dal programma di bonifiche di interesse nazionale individuati dall'art. 1, comma 4, della legge 14 dicembre 1998, n. 426;

Visto il recente avvio della procedura di messa in liquidazione dell'Organic Chemical S.r.l. e del contestuale avvio delle procedure di cassa integrazione per circa 200 lavoratori dipendenti della medesima azienda e dall'ACNA S.p.a. in liquidazione, proprietaria degli stabilimenti e dell'area interessata dagli stessi;

Considerato che la suddetta procedura di messa in liquidazione dell'Organic Chemical S.r.l. ha generato un perdurante stato di agitazione da parte delle maestranze, manifestatosi anche mediante l'occupazione degli stabilimenti produttivi;

Ritenuto necessario applicare agli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica le migliori tecnologie disponibili a costi economicamente accettabili, sviluppando a tal fine azioni di studio, di ricerca, di sperimentazione;

Viste le comunicazioni del 25 e del 26 gennaio 1999 inviate dal prefetto di Savona che denunciano un grave stato di tensione sociale che minaccia di degenerare in situazioni di particolare pericolosità per la salvaguardia dell'ambiente e delle attività produttive dell'area della Valle Bormida, nonché per l'incolumità della popolazione nella stessa residente;

Ritenuto opportuno procedere con la massima speditezza all'eliminazione dello stato di pericolo ambientale e igienico-sanitario, mediante l'individuazione del perimetro dell'area da bonificare, la carattezzazione del territorio contaminato, la messa in sicurezza e la bonifica dei siti, impiegando in dette operazioni le maestranze interessate dalla cassa integrazione;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e le regioni Liguria e Piemonte stanno definendo un protocollo d'intesa per la realizzazione nel sito ACNA di un centro di ricerca, sperimentazione e sviluppo di tecnologie di messa in sicurezza e bonifica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 marzo 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto fino al 31 dicembre 2000;

Vista la nota n. GAB/99/06348/A06 dell'8 aprile 1999 con la quale il Ministro dell'ambiente ha trasmesso uno schema di ordinanza ed ha individuato il dott. Stefano Leoni, esperto della commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente, quale commissario delegato;

Acquisita l'intesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con nota protocollo n. 4760 del 17 maggio 1999, del lavoro e della previdenza sociale con nota prot. n. 7798/16/369 del 14 maggio 1999 e dell'ambiente con nota protocollo n. GAB/99/09132/B02 del 14 maggio 1999;

Acquisita l'intesa della regione Liguria con delibera di giunta n. 355 del 13 aprile 1999;

Acquisita l'intesa della regione Piemonte con delibera di giunta n. 1-27066 del 14 aprile 1999;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di fronteggiare la situazione di emergenza venutasi a creare nel territorio dei comuni di Cengio e di Saliceto in relazione allo stato di inquinamento del sito industriale, a causa dei rifiuti anche pericolosi presenti nel sito e stoccati in lagunaggi mediante l'esecuzione di tutti gli interventi necessari, il dott. Stefano Leoni è nominato commissario delegato.

2. In particolare il commissario delegato dovrà provvedere allo svolgimento dei seguenti compiti:

definizione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza di una proposta di perimetrazione, sentiti i comuni e le regioni interessate, da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'ambiente;

definizione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza dei parametri progettuali di messa in sicurezza dei rifiuti contenuti nei lagunaggi;

definizione di un piano di caratterizzazione di tutte le aree perimetrate, di proprietà privata e pubblica;

esecuzione del piano di caratterizzazione per la parte relativa alle aree pubbliche o comunque di competenza della pubblica amministrazione;

controllo sull'esecuzione del piano di caratterizzazione da parte dei privati nella rimanente parte dell'area perimetrata;

progettazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del territorio e dei corpi idrici interessanti le aree pubbliche o comunque di competenza della pubblica amministrazione e verifica della progettazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del territorio e dei corpi idrici predisposto dai soggetti a ciò obbligati ai sensi della normativa vigente;

esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica interessanti le aree pubbliche o, comunque, di competenza della pubblica amministrazione;

definizione della tempistica e delle modalità di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nelle parti di proprietà privata dell'area perimetrata;

controllo sull'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica messi in atto dai privati all'interno dell'area perimetrata;

intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute;

svolgimento della ricerca e della sperimentazione al fine di individuare le migliori tecnologie disponibili per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, in particolare avvalendosi delle strutture poste in essere con il protocollo in corso di formalizzazione fra Ministero dell'ambiente e regioni Liguria e Piemonte per la realizzazione di un centro di ricerca, sperimentazione e sviluppo di tecnologie di messa in sicurezza e bonifica;

realizzazione dell'attività di monitoraggio dei singoli interventi di messa in sicurezza e bonifica interessanti le aree pubbliche o comunque di competenza della pubblica amministrazione e verifica dell'attività di monitoraggio dei singoli interventi e della situazione ambientale da effettuarsi a cura dei soggetti a ciò obbligati dalla normativa vigente;

esercizio delle azioni tecniche e amministrative e di rappresentanza in sede giudiziaria per il risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art. 18, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Il commissario delegato ed i soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente, provvedono, ciascuno per la parte di propria competenza, a predisporre il piano di caratterizzazione e il progetto di messa in sicurezza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ed entro centottanta giorni dall'esecuzione del predetto piano di caratterizzazione.

4. Il piano di caratterizzazione, il progetto di messa in sicurezza ed il progetto di bonifica sono predisposti nel rispetto delle disposizioni di cui decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed ai relativi provvedimenti attuativi, e sono approvati dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 17, comma 14, dello stesso decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

5. Il commissario è altresì delegato a svolgere tutte le attività strumentali che si rendano necessarie per la compiuta attuazione dei compiti di cui alla presente ordinanza.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, avvalendosi dei fondi previsti dalla presente ordinanza, provvede alla realizzazione delle attività di formazione e di specializzazione del personale attualmente dipendente dall'ACNA in liquidazione e all'Organic Chemical S.r.l. nelle attività di bonifica e in quelle ad esse preliminari ivi comprese le attività di ricerca e di sperimentazione.

2. Per tutta la durata delle attività formative e di specializzazione e comunque fino al 31 dicembre 2000 al suddetto personale è riconosciuta una indennità mensile pari al trattamento economico minimo iniziale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Il commissario provvede a reintegrare la differenza tra l'importo dei trattamenti economici così riconosciuti e le somme complessivamente percepite con l'attivazione degli strumenti degli ammortizzatori sociali previsti dall'ordinamento vigente, fermo restando il mantenimento del rapporto di lavoro.

Art. 3.

1. Il compenso spettante al commissario delegato per tutta la durata dell'incarico sarà determinato con successivo decreto del Ministro dell'ambiente.

2. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza il commissario delegato si avvale di un massimo di cinque unità di personale, dallo stesso individuate con proprio provvedimento, identificati tra i dipendenti di amministrazioni pubbliche. Tale personale è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, che sarà retribuito in rapporto all'attività effettivamente resa, oltre le indennità e le spese per missioni. Al personale della

struttura commissariale al quale è conferito l'incarico di direttore dei lavori, ingegnere capo e collaudatore delle opere è corrisposto, in luogo dell'indennità di cui sopra, un compenso determinato ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2357, con l'applicazione della riduzione del 50% sulle tariffe professionali. Il commissario delegato può conferire l'incarico di responsabile della sicurezza a personale della pubblica amministrazione, attribuendo allo stesso una indennità speciale mensile commisurata a 70 ore di lavoro straordinario, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza. Per le missioni del personale, richieste e autorizzate dal commissario delegato, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, intendendosi autorizzato anche l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dal commissario sulla base di documentate richieste.

3. Per le stesse finalità il commissario delegato può, inoltre, avvalersi di un numero massimo di cinque esperti nelle materie tecniche, giuridiche e amministrative, ai quali viene corrisposto un compenso che sarà determinato con decreto del Ministro dell'ambiente. I compensi da corrispondere agli esperti sono erogati dal commissario delegato a valere sulle risorse attribuitegli per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.

4. Per le attività di progettazione il commissario delegato può avvalersi di enti pubblici, di enti locali, dei dipartimenti universitari, di altri organismi pubblici specializzati e di società a prevalente capitale pubblico. Il compenso da corrispondere per la progettazione sarà pari al compenso calcolato applicando le tabelle *A* e *B* previste dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, e successivi aggiornamenti, con l'aumento — in quanto applicabile — previsto dall'art. 2 della stessa legge, ridotto di una percentuale del 50% indicata all'art. 4, comma 12-*bis,* della legge n. 155/1989. Il corrispettivo da riconoscere per le attività di supporto al commissario delegato è determinato a vacazione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 143/1949, aggiornato con decreto ministeriale n. 417/1997, con la detrazione di cui all'art. 4, comma 12-*bis,* della legge n. 155/1989 e con il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali applicate.

5. Per le esigenze logistiche e funzionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato può avvalersi, mediante convenzione, di personale ACNA in liquidazione. Può, altresì, avvalersi delle strutture e dei mezzi delle prefetture di Cuneo e Savona, nonché di quelli delle amministrazioni locali, regionali e del Ministero dell'ambiente. A tali amministrazioni il commissario delegato rimborsa il lavoro straordinario e le missioni nei limiti di cui al comma 2, i costi aggiuntivi sostenuti e documentati previa predeterminazione delle modalità di calcolo dei costi stessi.

6. L'utilizzazione di personale pubblico anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, è disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio. Tra le norme procedurali derogate sono comprese l'art. 58, commi 2, 3 e 5, l'art. 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'art. 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e l'art. 456, comma 12, del decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 4.

1. Per le altre attività previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato, in deroga alle competenze territoriali, si avvale del sistema A.N.P.A. - A.R.P.A. Può, altresì, avvalersi del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore di sanità, dell'ENEA, dell'I.S.P.E.S.L., del Centro europeo ambiente e salute dell'Organizzazione mondiale della sanità, degli Istituti universitari, nonché delle strutture sanitarie locali e degli enti territorialmente competenti. A tali istituzioni il commissario delegato riconosce le spese sostenute e documentate, ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale impiegato.

2. Per lo svolgimento delle attività di ricerca e sperimentazione, il commissario delegato può stipulare contratti e convenzioni oltre che con le istituzioni scientifiche di cui al precedente comma anche con centri di ricerca pubblici e privati.

Art. 5.

1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, provvede, con apposito decreto, alla nomina di una commissione tecnico-scientifica composta da otto esperti, di cui il presidente e due esperti designati dal Ministro dell'ambiente, un esperto dal Ministro dell'industria, del commercio ed artigianato, un esperto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un esperto designato dal sottosegretario di Stato per la protezione civile, un esperto designato dalla regione Liguria e un esperto designato dalla regione Piemonte. La commissione coadiuva il commissario delegato al fine di fornire valido supporto tecnico-scientifico e di assicurare la pianificazione degli interventi così come previsti dalla presente ordinanza.

2. Il compenso spettante ai componenti della commissione di cui al precedente comma è determinato con lo stesso decreto di nomina e grava sui fondi assegnati al commissario delegato per l'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza. Detta commissione ha sede presso l'ufficio del commissario e, oltre ai suddetti compiti, coadiuva il commissario per la realizzazione dei programmi anche al fine del rispetto dei tempi previsti. La commissione si esprime, altresì, sulle questioni per le quali il commissario ritiene opportuno consultarla.

Art. 6.

1. Il commissario delegato può, ove necessario, adottare anche provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni e norme di attuazione, ferma restando l'intesa del Ministro dell'ambiente riguardo alle modalità di gestione dei rifiuti, lo smaltimento degli stessi, le modalità per la definizione del piano di caratterizzazione e del piano di bonifica, nonché l'autorizzazione del Ministero dell'ambiente sulla definizione del perimetro dei siti contaminati, sull'approvazione del piano di caratterizzazione e del piano di bonifica;

legge 29 giugno 1939, n. 1497, articoli 7 e 11;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, come successivamente modificata ed integrata, e relative norme di attuazione, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 17, 20, 21, 24, 26, 29, 32 e 34;

regio decreto 18 dicembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, art. 3;

legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 4, 7 e 8;

decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, articoli 37, 40, 41, 42 e 50;

legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche, articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 16;

legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1.

Art. 7.

1. Per l'esecuzione dei compiti e per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza sono assegnate le seguenti somme:

lire 20 miliardi attribuiti dal piano stralcio di cui all'art. 7, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, alla voce A.C.N.A., nell'ambito del progetto strategico n. 4 relativo al risanamento del territorio, delle aree urbane e delle acque, iscritte anche in conto residui all'U.P.B. 4.2.1.1., cap.7710 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1999;

lire 30 miliardi delle risorse derivanti dai mutui previsti all'art. 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per l'utilizzazione di tale somma il commissario delegato, nel quadro della programmazione di cui alla presente ordinanza, provvede, in deroga alla norma stessa, alla ripartizione fra gli enti interessati, che contraggono i mutui, attuano gli interventi e rendicontano alla competente regione.

2. Il commissario delegato:

a) attiva le procedure necessarie per assicurare il coofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza;

b) avanza le istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.

3. Le somme di cui al presente articolo sono versate dalle amministrazioni pubbliche interessate, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali, direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato.

4. Il commissario delegato può impegnare le spese relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A4466

ORDINANZA 31 maggio 1999.

Ulteriori disposizioni per gli interventi conseguenti all'evento sismico del giorno 27 aprile 1996 che ha colpito i comuni di San Demetrio Corone, Roggiano Gravina, Rose, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro e Vaccarizzo Albanese in provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 2987).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'Interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni di San Demetrio Corone, Roggiano Gravina, Rose, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro e Vaccarizzo Albanese in provincia di Cosenza colpiti dall'evento sismico del 27 aprile 1996;

Vista l'ordinanza n. 2702 del 29 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 7 novembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2738 del 27 gennaio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1998;

Vista l'ordinanza n. 2763 del 14 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 1998 che proroga la dichiarazione dello stato di emergenza nei sopracitati comuni;

Vista l'ordinanza n. 2874 del 20 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 29 ottobre 1998;

Vista la nota n. 2847 del 16 novembre 1998 del sindaco del comune di San Giorgio Albanese che chiede di poter ricomprendere, tra gli interventi previsti nel

piano di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2702 del 29 ottobre 1997, anche un intervento per la sistemazione di un'area per l'eventuale insediamento di moduli abitativi;

Ritenuto di dover accogliere la predetta richiesta estendendola anche agli altri comuni;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. Nel programma degli interventi urgenti da predisporre ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2702 del 29 ottobre 1997, possono essere ricompresi anche interventi di prevenzione, consistenti nell'idonea sistemazione di aree per l'installazione di moduli abitativi, in caso di evento calamitoso.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzabili nei limiti del contributo assegnato a ciascun comune dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2702 del 29 ottobre 1997.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A4467

ORDINANZA 31 maggio 1999.

Revoca della somma di L. 110.286.756 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2271/FPC del 19 maggio 1992 concernente interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare danni conseguenti ai nubifragi abbattutisi nei mesi di ottobre e novembre 1991 nel comune di Capo d'Orlando in provincia di Messina. (Ordinanza n. 2988).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2271/FPC del 19 maggio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 26 maggio 1992, con la quale è stata assegnata all'amministrazione provinciale di Messina la somma di L. 1.500.000.000 per la ricostruzione della spiaggia di Capo d'Orlando a difesa del lungomare Andrea Doria ed a protezione dell'abitato;

Vista la nota n. 24882 del 26 giugno 1998 con la quale la provincia regionale di Messina dichiara un importo disponibile di L. 110.286.756 a valere sulla predetta assegnazione;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7596 del centro di responsabilità «Protezione Civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 110.286.756 assegnata all'amministrazione provinciale di Messina con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2271/FPC del 19 maggio 1992.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A4468

ORDINANZA 31 maggio 1999.

Revoca della somma di L. 167.000.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2353/FPC del 5 gennaio 1994 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nel comune di Cefalù in provincia di Palermo. (Ordinanza n. 2989).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2353/FPC del 5 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 1994, con la quale è stata assegnata al comune di Cefalù la somma di lire 2.500.000.000 per la realizzazione delle opere più urgenti necessarie a ridurre le condizioni di pericolo incombente su via Pitrè nel comune medesimo;

Vista la nota n. 27711 del 5 ottobre 1998 con la quale il comune di Cefalù dichiara un importo disponibile di L. 167.000.000 a valere sulla predetta assegnazione;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7588 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 167.000.000 assegnata al comune di Cefalù con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2353/FPC del 5 gennaio 1994.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A4469

ORDINANZA 31 maggio 1999.

Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Umbria e Marche ed altre misure urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 2991).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998, n. 499, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21 del 27 gennaio 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 marzo 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche ed Umbria colpite dalla crisi sismica del 26 settembre 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali con conseguenti dissesti idrogeologici;

Viste le ordinanze n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, n. 2968 del 1° aprile 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 dell'8 aprile 1999, e n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999;

Considerato che nei territori interessati vi è la necessità di adottare ulteriori misure straordinarie per favorire il superamento della fase di emergenza;

Ritenuto necessario adottare ulteriori misure al fine di accelerare il processo di ricostruzione;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per il funzionamento dei consorzi obbligatori di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni concedono un contributo fino ad un massimo del 2 per cento dell'importo delle spese ammesse a contributo. Il conseguente onere finanziario è posto a carico delle disponibilità di cui alla legge n. 61/1998 e all'art. 50, comma 1, lettera *d)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 2.

1. Per favorire la rapida attuazione degli interventi di ricostruzione e riparazione dei danni sugli immobili privati interessati dalla crisi sismica, le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate a costituire, utilizzando le risorse di cui alla legge n. 61/1998 e n. 448/1998 e nel limite massimo dello 0,5 per cento, appositi fondi regionali di garanzia per agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti individuati dall'art. 13, comma 4, della legge n. 61/1998. Tali fondi sono finalizzati alla prestazione delle garanzie a favore del sistema degli istituti di credito, a fronte di finanziamenti erogati per la copertura finanziaria delle anticipazioni accordate all'impresa per l'esecuzione anticipata dei lavori di ricostruzione o riparazione rispetto alla concessione contributiva.

Art. 3.

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, il comma 2 dell'art. 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2947, del 24 febbraio 1999 è sostituito dal seguente: «2. Gli edifici utilizzati al momento del sisma per attività agricole che non possono essere ricostruiti in sito per motivi igienico-sanitari o per motivi indicati al comma 1 possono essere ricostruiti nelle apposite aree individuate dagli strumenti urbanistici generali ovvero nei terreni in disponibilità dei proprietari che risultino conformi gli strumenti urbanistici stessi».

Art. 4.

1. All'art. 8, comma 1, lettera *b)* dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2947 del 24 febbraio 1999 le parole «l'onere è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 6, comma 3, della presente ordinanza;» sono sostituite con le parole: «Al relativo onere stimato in lire 1.600 milioni, di cui lire 600 milioni per la regione Marche e lire 1.000 milioni per la regione Umbria, ivi compresa la spesa di coordinamento delle suddette attività, si provvede nell'ambito delle risorse rinvenienti dai mutui contratti dalle regioni stesse ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera *d)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;

Art. 5.

1. Per la realizzazione di alloggi provvisori prefabbricati da utilizzare temporaneamente per nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili, sono autorizzate le deroghe alle norme indicate agli articoli 5 e 9, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modifiche e integrazioni, all'art. 20 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, nonché agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, agli articoli 7 e 8 della legge 18 novembre 1998, n. 415, ed alla legge regionale 5 novembre 1992, n. 49 e successive modificazioni.

2. In attuazione del disposto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998, n. 499, sono prorogati di dodici mesi. Il comma 2, dell'art. 5 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 499/1998 è soppresso.

Art. 6.

1. Ferma restando la disposizione dell'art. 12, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il contributo a fondo perduto, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è da ritenersi riferito al costo effettivo per la riparazione delle strutture ed il miglioramento sismico con esclusione dell'IVA, il cui ammontare va sommato al contributo medesimo.

Art. 7.

1. Il termine di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2794 del 27 giugno 1998 è prorogato al 30 giugno 2000 ed il conseguente onere valutato in lire 150 milioni è posto a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. L'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2947 in data 24 febbraio 1999, è ulteriormente aumentata di 5 unità.

Art. 8.

1. Per le esigenze operative del Dipartimento della protezione civile connesse alle emergenze in atto l'autorizzazione di cui all'art. 17, dell'ordinanza n. 2706/1997 e all'art. 8, dell'ordinanza n. 2908/1997 è prorogata al 31 dicembre 2000.

Art. 9.

1. All'art. 1, comma 13, dell'ordinanza n. 2980 del 27 aprile 1999 dopo le parole «area perimetrata» vanno inserite le parole «ai soli fini di quanto previsto dall'art. 19, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 e successive modifiche e integrazioni».

Art. 10.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a integrare le disponibilità finanziarie poste a disposizione del funzionario delegato di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 2968 datata 1° aprile 1999, sulla base di apposite richieste da parte del medesimo con onere

a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 (cap. 7615) del centro di responsabilità n. 6 dello stato previsionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come integrata dall'art. 6 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A4470

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 maggio 1999.

Istituzione del nucleo speciale della Guardia di finanza per la radiodiffusione e l'editoria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLE COMUNICAZIONI E DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, relativa all'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e detta norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto in particolare l'art. 1, comma 13, della citata legge n. 249 del 1997, il quale prevede che la predetta Autorità si avvale, tra gli altri, degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, che all'art. 1, comma 44, prevede che il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi della Guardia di finanza, la quale agisce secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600;

Ritenuta urgente la necessità di dare attuazione all'art. 1, comma 15, della citata legge n. 249 del 1997, il quale dispone che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle comunicazioni e il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito, nei limiti dei contingenti previsti dagli organici e degli stanziamenti previsti nelle apposite unità previsionali di base del centro di responsabilità «Guardia di finanza» dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1998 e successivi, il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la radiodiffusione e l'editoria.

Art. 2.

1. Il Nucleo di cui all'art. 1, è comandato da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello.

2. Il comandante del Nucleo si avvale di un organico di sei ufficiali, quaranta tra ispettori e sovrintendenti e dieci tra appuntati e finanzieri.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze, per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1999

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

99A4471

DECRETO 17 maggio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono

stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota protocollo n. 245/99 dell'8 aprile 1999 con la quale il pubblico registro automobilistico di Vibo Valentia ha comunicato la chiusura dell'ufficio al pubblico per la giornata del 26 aprile 1999 per rinnovo delle apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate;

Decreta

il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Vibo Valentia nel giorno 26 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 17 maggio 1999

Il direttore regionale: PARDI

99A4472

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 18 maggio 1999.

Norme armonizzate in materia di compatibilità elettromagnetica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA REGOLAMENTAZIONE E DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la direttiva n. 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva n. 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, della direttiva n. 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva n. 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della direttiva n. 89/336/CEE;

Visto l'art. 6, comma *a)*, del citato decreto legislativo che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco delle norme nazionali che traspongono le corrispondenti norme armonizzate europee in materia di compatibilità elettromagnetica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visti i decreti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 dicembre 1993, del 15 settembre 1994 e del 14 novembre 1996 con i quali sono stati pubblicati tre elenchi di norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica (*Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1994, n. 230 del 1° ottobre 1994 e n. 285 del 5 dicembre 1996);

Considerata la necessità di consentire, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 615 del 1996, il rilascio della dichiarazione CE di conformità degli apparecchi elettrici ed elettronici ai requisiti di protezione, di cui all'art. 4 dello stesso decreto legislativo;

Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 49 del 17 febbraio 1994, n. 241 del 16 settembre 1995, n. 325 del 6 dicembre 1995, n. 60 del 29 febbraio 1996 e n. 98/C 101/04 del 3 aprile 1998;

Decretano:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 6, comma *a)*, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco delle norme nazionali che traspongono le corrispondenti norme armonizzate europee in materia di compatibilità elettromagnetica, unitamente alla data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita.

2. L'allegato 1, parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1999

Il direttore generale dello sviluppo produttivo e della competitività
VISCONTI

Il direttore generale della regolamentazione e della qualità dei servizi
RIGHETTI

ALLEGATO 1

Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva EMC - 89/336/CEE

Organismo europeo di Normalizzazione[1]	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento IEC / CISPR ——— Norma CEI	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
Cenelec	EN 50065-1:1991 Trasmissione di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenza da 3 kHz a 148,5 kHz – Parte 1: Prescrizioni generali, bande di frequenza e disturbi elettromagnetici	- ——— CEI 13-20(1991)	Nessuno	Terminata
Cenelec	Modifica A1:1992 alla EN 50065-1:1991 Trasmissione di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenza da 3 kHz a 148,5 kHz – Parte 1: Prescrizioni generali, bande di frequenza e disturbi elettromagnetici	- ——— CEI 13-20;V1(1991)	Nota 2.1 Nota 3	Terminata
Cenelec	Modifica A2:1995 alla EN 50065-1:1991 Trasmissione di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenza da 3 kHz a 148,5 kHz – Parte 1: Prescrizioni generali, bande di frequenza e disturbi elettromagnetici	- ——— CEI-13-20;V2(1998)	Nota 2.1 Nota 3	Terminata
Cenelec	Modifica A3:1996 alla EN 50065-1:1991 Trasmissione di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenze da 3 kHz a 148,5 kHz – Parte 1: Prescrizioni generali, bande di frequenza e disturbi elettromagnetici	- ——— CEI-13-20;V2(1998)	Nota 2.1 Nota 3	Terminata
Cenelec	EN 50081-1:1992 Compatibilità elettromagnetica - Norma generica sull' emissione - Parte 1: Ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera	- ——— CEI 110-7(1992)	Nessuno	Terminata
Cenelec	EN 50081-2:1993 Compatibilità elettromagnetica - Norma generica sull' emissione - Parte 2: Ambiente industriale	- ——— CEI 110-13(1994)	Nessuno	Terminata

1
OEN: European Standardization Body
CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B - 1050 Brussels, tel: (32-2) 550 08 11, fax: (32-2) 550 08 19
CENELEC: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B - 1050 Brussels, tel: (32-2) 519 68 71, fax: (32-2) 519 69 19
ETSI: F-06921 Sophia Antipolis Cedex, tel: (33) 492 94 42 00, fax: (33) 493 65 47 16

Organismo europeo di Normalizzazione[1]	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento IEC / CISPR ——— Norma CEI	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformit‡ della norma sostituita Nota 1
Cenelec	EN 50082-1:1992 Compatibilità elettromagnetica - Norma generica sull'immunità - Parte 1:Ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera	- ——— CEI 110-8(1992)	Nessuno	Terminata
Cenelec	EN 50082-1:1997 Compatibilità elettromagnetica - Norma generica sull'immunità - Parte 1: Ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera	- ——— CEI 110-8(1998)	EN 50082-1:1992 Nota 2.1	1.7.2001
Cenelec	EN 50082-2:1995 Compatibilità elettromagnetica - Norma generica sull'immunità - Parte 2: Ambiente industriale	- ——— CEI 110-25(1995)	Nessuno	Terminata
Cenelec	EN 50083-2:1995 Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori ñ Parte 2: Compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature	- ——— CEI 100-1(1996)	Nessuno	Terminata
Cenelec	Modifica A1:1997 to EN 50083-2:1995 Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori ñ Parte 2: Compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature	- ——— CEI 100-V1(1998)	Nota 2.1 Nota 3	Terminata
Cenelec	EN 50090-2-2:1996 Sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES) – Parte 2-2: Panoramica generale - Requisiti tecnici generali	- ——— CEI 82-5(1996)	Nessuno	1.10.1999
Cenelec	EN 50091-2:1995 Sistemi statici di continuità (UPS). Parte 2: Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica (EMC)	- ——— CEI 22-9(1996)	Nessuno	1.3.1999
Cenelec	EN 50130-4:1995 Sistemi d'allarme- Parte 4: Compatibilità elettromagnetica ñ Norma per famiglia di prodotto: Requisiti di immunità per componenti di sistemi antincendio, antintrusione e di allarme personale	- ——— CEI 79-8(1996)	Nessuno	1.1.2001
Cenelec	EN 50148:1995 Tassametri elettronici	——— CEI 114-2(1996)	Nessuno	Terminata

Organismo europeo di Normalizzazione[1]	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento IEC / CISPR ——— Norma CEI	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformit‡ della norma sostituita Nota 1
Cenelec	EN 50199:1995 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Norma di prodotto per saldatrici	- ——— CEI 26-16(1996)	Nessuno	Terminata
Cenelec	EN 50227:1997 Dispotitivi per circuiti di comando ed elementi di manovra, interfaccia in corrente continua per sensori di prossimit˚ e amplificatori di manovra (NAMUR)	- ——— CEI-17-67(1998)	Nessuno	1.4.1998
Cenelec	EN 55011:1991 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM)	CISPR 11:1990 (Modificato) ——— CEI 110-6(1991)	Nessuno	Terminata
Cenelec	Modifica A1:1997 alla EN 55011:1991 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM)	CISPR 11:1990 /A1:1996 (Modificato) ——— CEI 110-6-V1 (1998)	Nota 2.1 Nota 3	Terminata
Cenelec	Modifica A2:1996 alla EN 55011:1991 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM)	CISPR 11:1990 /A2:1996 ——— CEI 110-6-V1 (1998)	Nota 2.1 Nota 3	Terminata
Cenelec	EN 55013:1990 Radiodisturbi provocati dai ricevitori radiofonici e televisivi e dagli apparecchi associati - Limiti e metodi di misura	- ——— CEI 110-3(1991)	Nessuno	Terminata
Cenelec	Modifica A12:1994 alla EN 55013:1990 Radiodisturbi provocati dai ricevitori radiofonici e televisivi e dagli apparecchi associati - Limiti e metodi di misura	- ——— CEI 110-3(1995)	Nota 2.1 Nota 3	31.12.1998
Cenelec	Modifica A13:1996 alla EN 55013:1990 Radiodisturbi provocati dai ricevitori radiofonici e televisivi e dagli apparecchi associati - Limiti e metodi di misura	- ——— CEI 110-3-V3 (1998)	Nota 2.1 Nota 3	01.06.1999
Cenelec	EN 55014-1:1993 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi elettrodomestici e similari a motore o termici, degli utensili elettrici degli apparecchi elettrici e similari	CISPR 14:1993 ——— CEI 110-1(1994)	Nessuno	Terminata

Organismo europeo di Normalizzazione[1]	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento IEC / CISPR ——— Norma CEI	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
Cenelec	Modifica A1:1997 alla EN 55014-1:1993 Compatibilità elettromagnetica - Requisiti di immunità per gli elettrodomestici, utensili e apparecchiature analoghe - Parte 1: Emissione - Norma di famiglia di prodotti	CISPR 14:1993 /A1:1996 ——— CEI 110-1;V1(1998)	Nota 2.1 Nota 3	Terminata
Cenelec	EN 55014-2:1997 Compatibilità elettromagnetica – Requisiti di immunita per gli elettrodomestici, utensili e apparecchiature analoghe – Parte 1: Immunità – Norma di famiglia di prodotti	CISPR 14-2:1997 ——— CEI 210-47 (1998)	Nessuno	1-1-2001
Cenelec	EN 55015:1993 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi	CISPR 15:1992 ——— CEI 110-2 (1994)	Nessuno	Terminata
Cenelec	EN 55015:1996 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi	CISPR 15:1996 ——— CEI 110-2 (1997)	EN 55015:1993	01.01.2000
Cenelec	Modifica A1:1997 alla EN 55015:1996 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparacchi analoghi	CISPR 15:1996 /A1:1997 ——— CEI 110-2-V1 (1998)	Nota 2.1 Nota 3	01.01.2000
Cenelec	EN 55020:1988 Limiti e metodi di misura per l'immunità ai radiodisturbi dei ricevitori e apparecchi associati	- ——— CEI 110-4(1989)	Nessuno	Terminata
Cenelec	EN 55020:1994 Immunità elettromagnetica dei ricevitori di radiodiffusione e degli apparecchi associati	- ——— CEI 110-4(1995)	EN 55020:1988 Nota 2.1	31.12.1998
Cenelec	Modifica A11:1996 alla EN 55020:1994 Immunità elettromagnetica dei ricevitori di radiodiffusione e degli apparecchi associati	- ——— CEI 110-4-V1 (1998)	Nota 2.1 Nota 3	01.06.1999
Cenelec	EN 55022:1987 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche dell'apparecchiatura per la tecnologia dell'informazione relative ai radiodisturbi	CISPR 22:1985 (Modificato) ——— CEI 110-5(1988)	Nessuno	Terminata

Organismo europeo di Normalizzazione[1]	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento IEC / CISPR ——— Norma CEI	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
Cenelec	EN 55022:1994 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo prodotto dagli apparecchi per la tecnologia dell'informazione	CISPR 22:1993 ——— CEI 110-5(1995)	EN 55022:1987 Nota 2.1	31.12.1998
Cenelec	Modifica A1:1995 alla EN 55022:1994 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo prodotto dagli apparecchi per la tecnologia dell'informazione	CISPR 22:1993 /A1:1995 ——— CEI 110-5;V1(1996)	Nota 2.1 Nota 3	31.12.1998
Cenelec	Modifica A2:1997 alla EN 55022:1994 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo prodotto dagli apparecchi per la tecnologia dell'informazione	CISPR 22:1993 /A2:1996 (Modificato) ——— CEI 110-6-V1 (1998)	Nota 2.1 Nota 3	31.12.1998
Cenelec	EN 55103-1:1996 Compatibilità elettromagnetica - Norme di famiglie di prodotto per apparecchi audio, video, audiovisivi e di comando di luci da intrattenimento per uso professionale - Parte 1: Emissione	- ——— CEI 210-44 (1998)	Nessuno	01.09.1999
Cenelec	EN 55103-2:1996 Compatibilità elettromagnetica - Norme di famiglie di prodotto per apparecchi audio, video, audiovisivi e di comando di luci da intrattenimento per uso professionale - Parte 2: Immunità	- ——— CEI 210-45 (1998)	Nessuno	01.09.1999
Cenelec	EN 60118-13:1997 Protesi acustiche - Parte 13: Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Norma di prodotto	IEC 60118-13:1997 ——— CEI 29-35 (1998)	Nessuno	01-07-1998
Cenelec	EN 60439-1:1994 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri B.T.) - Parte 1: Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)	IEC 60439-1:1992 ——— CEI 17-13/1(1995)	Nessuno	Terminata
Cenelec	Modifica A11:1996 alla EN 60439-1:1994 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri B.T.) - Parte 1: Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)	- ——— CEI 17-13/1;V1(1997)	Nota 2.1 Nota 3	Terminata

Organismo europeo di Normalizzazione[1]	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento IEC / CISPR ——— Norma CEI	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformit‡ della norma sostituita Nota 1
Cenelec	EN 60521:1995 Contatori elettrici a induzione di energia attiva per corrente alternata (classe 0,5 1 e 2)	IEC 60521:1988 ——— CEI 13-17(1995)	Nessuno	Terminata
Cenelec	EN 60555-2:1987 Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili. - Parte 2: Armoniche	IEC 60555-2:1982 + A1:1985 (Modificata) ——— CEI 77-3(1988)	Nessuno	Terminata
Cenelec	EN 60555-3:1987 Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 3: Fluttuazioni di tensione	IEC 60555-3:1982 ——— CEI 77-4(1989)	Nessuno	Terminata
Cenelec	Modifica A1:1991 alla EN 60555-3:1987 Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili. Parte 3: Fluttuazioni di tensione	IEC 60555-3:1982 /A1:1990 ——— CEI 77-4;V1(1992)	Nota 2.1 Nota 3	Terminata
Cenelec	EN 60601-1-2:1993 Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Norme generali per la sicurezza. - 2.:Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni e prove	IEC 60601-1-2:1993 ——— CEI 62-50(1993)	Nessuno	Terminata
Cenelec	EN 60669-2-1:1996 Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare - Parte 2: Prescrizioni particolari - Sezione 1: Interruttori elettronici	IEC 60669-2-1:1994 + A1:1994 + A2:1995 (Modificata) ——— CEI 23-60(1997)	Nessuno	01.06.1999
Cenelec	Modifica A11:1997 alla EN 60669-2-1:1996 Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare -Parte 2: Prescrizioni particolari - Sezione 1: Interruttori elettronici	- ——— CEI 23-60 -V1 (1998)	Nota 2.1 Nota 3	01.06.1999
Cenelec	EN 60669-2-2:1997 Interruttori per installazioni fisse per uso domestico e similare. Parte 2: Prescrizioni particolari - Sezione 2: interruttori a comando elettromagnetico a distanza (r.c.s.)	IEC 60669-2-2:1996 ——— CEI 23-62 (1998)	Nessuno	01.06.1999

Organismo europeo di Normalizzazione[1]	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento IEC / CISPR ——— Norma CEI	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformit‡ della norma sostituita Nota 1
Cenelec	EN 60669-2-3:1996 Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare - Parte 2: Prescrizioni particolari Sezione 3: Interruttori a tempo ritardato	IEC 60669-2-3:1984 ——— CEI 23-59(1997)	Nessuno	01.06.1999
Cenelec	EN 60687:1992 Contatori statici di energia attiva per corrente alternata (Classi 0,2 S e 0,8 S)	IEC 60687:1992 ——— CEI 13-18(1994)	Nessuno	Terminata
Cenelec	EN 60730-1:1995 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare. Parte 1: Norme generali	IEC 60730-1:1993 (Modificata) ——— CEI 72-2(1996)	Nessuno	Non applicabile
Cenelec	Modifica A1:1997 alla EN 60730-1:1995 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare. Parte 1: Norme generali	IEC 60730-1:1993 /A1:1994 (Modificata) ——— CEI 72-2-V1 (1998)	Nota 2.1 Nota 3	Non applicabile
Cenelec	Modifica A11:1996 alla EN 60730-1:1995 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare. Parte 1: Norme generali	- ——— CEI 72-2(1996)	Nota 2.1 Nota 3	Non applicablile
Cenelec	EN 60730-2-5:1995 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Prescrizioni particolari per i sistemi elettrici automatici di comando di bruciatori	IEC 60730-2-5:1993 (Modificata) ——— CEI 107-72(1992)	EN 60730-1:1995 Nota 2.3	15.12.2000
Cenelec	EN 60730-2-6:1995 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte II: Norme particolari per dispositivi elettrici automatici di comando sensibili alla pressione, comprese le prescrizioni meccaniche	IEC 60730-2-6:1991 (Modifificata) ——— CEI 107-82(1996)	EN 60730-1:1995 Nota 2.3	15.12.2000
Cenelec	Modifica A1:1997 alla EN 60730-2-6:1995 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte II: Norme particolari per dispositivi elettrici automatici di comando sensibili alla pressione, comprese le prescrizioni meccaniche	IEC 60730-2-6:1991 /A1:1994 (Modificata) ——— CEI 107-82-V1 (1998)	Nota 2.1 Nota 3	15.12.2000

Organismo europeo di Normalizzazione[1]	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento IEC / CISPR ——— Norma CEI	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformitࡪ della norma sostituita Nota 1
Cenelec	EN 60730-2-7:1991 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per timer e temporizzatori	IEC 60730-2-7:1990 (Modificata) ——— CEI 107-74(1992)	EN 60730-1:1995 Nota 2.3	01.01.2000
Cenelec	Modifica A1:1997 alla EN 60730-2-7:1991 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per timer e temporizzatori	IEC 60730-2-7:1990 /A1:1994 (Modificata) ——— CEI 107-74-V2 (1998)	Nota 2.1 Nota 3	01.01.2000
Cenelec	EN 60730-2-8:1995 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per le valvole idrauliche ad azionamento elettrico, comprese le prescrizioni meccaniche	IEC 60730-2-8:1992 (Modificata) ——— CEI 107-88(1996)	EN 60730-1:1995 Nota 2.3	15.12.2000
Cenelec	Modifica A1:1997 alla EN 60730-2-8:1995 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per le valvole idrauliche ad azionamento elettrico, comprese le prescrizioni meccaniche	IEC 60730-2-8:1992 /A1:1994 (Modificata) ——— CEI 107-88-V1 (1998)	Nota 2.1 Nota 3	15.12.2000
Cenelec	Modifica A2:1997 alla EN 60730-2-8:1995 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per le valvole idrauliche ad azionamento elettrico, comprese le prescrizioni meccaniche	IEC 60730-2-8:1992 /A2:1997 ——— CEI 107-88-V1 (1998)	Nota 2.1 Nota 3	15.12.2000
Cenelec	EN 60730-2-9:1995 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per dispositivi di comando termosensibili	IEC 60730-2-9:1992 (Modificata) ——— CEI 72-6(1997)	EN 60730-1:1995 Nota 2.3	15.12.2000
Cenelec	Modifica A1:1996 alla EN 60730-2-9:1995 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per dispositivi di comando termosensibili	IEC 60730-2-9:1992 /A1:1994 (Modificata) ——— CEI 72-6(1997)	Nota 2.1 Nota 3	15.12.2000

Organismo europeo di Normalizzazione[1]	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento IEC / CISPR ——— Norma CEI	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformit‡ della norma sostituita Nota 1
Cenelec	Modifica A2:1997 alla EN 60730-2-9:1995 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per dispositivi di comando termosensibili	IEC 60730-2-9:1992 /A2:1994 (Modificata) ——— CEI 72-6;V1(1997)	Nota 2.1 Nota 3	15.12.2000
Cenelec	EN 60730-2-11:1993 Dispostivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per regolatori di energia	IEC 60730-2-11:1993 ——— CEI 107-83(1996)	EN 60730-1:1995 Nota 2.3	01.07.2000
Cenelec	Modifica A1:1997 alla EN 60730-2-11:1993 Dispostivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per regolatori di energia	IEC 60730-2-11:1993 /A1:1994 (Modificata) ——— CEI 107-83;V1(1998)	Nota 2.1 Nota 3	01.07.2000
Cenelec	EN 60870-2-1:1996 Sistemi ed apparecchiature di telecontrollo - Parte 2: Condizioni difunzionamento - Sezione 1: condizioni ambientali e di alimentazione	IEC 60870-2-1:1995 ——— CEI 57-5(1997)	Nessuno	Terminata
Cenelec	EN 60945:1997 Apparecchi di navigazione marittima. Prescrizioni generali. Metodi di prova e risultati richiesti	IEC 60945:1996 ——— CEI 80-3 (1998)	Nessuno	Terminata
Cenelec	EN 60947-1:1991 Apparecchiatura a bassa tensione - Parte 1: Regole generali	IEC 60947-1:1988 (Modificata) ——— CEI 17-44(1992)	Nessuno	Terminata
Cenelec	Modifica A11:1994 alla EN 60947-1:1991 Apparecchiatura a bassa tensione - Parte 1: Regole generali	- ——— CEI 17-44;V1(1995)	Nota 2.1 Nota 3	Terminata
Cenelec	EN 60947-2:1996 Apparacchiature a bassa tensione - Parte 2: Interruttori automatici	IEC 60947-2:1995 ——— CEI 17-5 (1998)	Nessuno	Terminata
Cenelec	Modifica A11:1997 alla EN 60947-2:1996 Apparacchiature a bassa tensione - Parte 2: Interruttori automatici	——— In preparazione	Nota 2.1 Nota 3	Terminata

Organismo europeo di Normalizzazione[1]	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento IEC / CISPR ——— Norma CEI	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
Cenelec	EN 60947-3:1992 Apparecchiatura a bassa tensione - Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili	IEC 60947-3:1990 (Modificata) ——— CEI 17-11(1993)	Nessuno	Terminata
Cenelec	Modifica A1:1995 alla EN 60947-3:1992 Apparecchiatura a bassa tensione - Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili	IEC 60947-3:1990 /A1:1994 ——— CEI 17-11;V1(1998)	Nota 2.1 Nota 3	Terminata
Cenelec	EN 60947-4-1:1992 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 4: Contattori e avviatori. - Sezione 1: - Contattori e avviatori elettromeccanici	IEC 60947-4-1:1990 ——— CEI 17-50(1992)	Nessuno	Terminata
Cenelec	Modifica A2:1997 alla EN 60947-4-1:1992 Apparecchiature a bassa tensione. Parte 4: Contattori e avviatori. Sezione 1: - Contattori e avviatori elettromeccanici	IEC 60947-4-1:1990 /A2:1996 ——— CEI 17-50;V2(1998)	Nota 2.1 Nota 3	Terminata
Cenelec	EN 60947-4-2:1996 Apparecchiatura a bassa tensione - Parte 4: Contattori e avviatori - Sezione 2: controllori e avviatori con semiconduttori in c.a.	IEC 60947-4-2:1995 (Modificata) ——— In preparazione	Nessuno	01.03.1999
Cenelec	EN 60947-5-1:1991 Apparecchiature a bassa tensione Parte 5: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra. Sezione 1: Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando	IEC 60947-5-1:1990 ——— CEI 17-45(1992)	Nessuno	Terminata
Cenelec	Modifica A12:1997 alla EN 60947-5-1:1991 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Sezione 1: Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando	- ———	Nota 2.1 Nota 3	Terminata
Cenelec	EN 60947-5-2:1997 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Sezione 2: Interruttori di prossimità	IEC 60947-5-2:1992 + A1:1994 + A2:1995 (Modificata) ——— CEI 17-53(1994)	Nessuno	01.06.1999

Organismo europeo di Normalizzazione[1]	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento IEC / CISPR ——— Norma CEI	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformit‡ della norma sostituita Nota 1
Cenelec	EN 60947-6-1:1991 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 6: Apparecchiature a funzioni multiple - Sezione 1: Apparecchiature di commutazione automatica	IEC 60947-6-1:1989 ——— CEI 17-47(1992)	Nessuno	Terminata
Cenelec	Modifica A11:1997 alla EN 60947-6-1:1991 Apparecchiature a bassa tensione. Parte 6: Apparecchiature a funzioni multiple. Sezione 1: Apparecchiature di commutazione automatica	- ——— In preparazione	Nota 2.1 Nota 3	Terminata
Cenelec	EN 60947-6-2:1993 Apparecchiatura a bassa tensione - Parte 6: Apparecchiatura a funzioni multiple. Sezione 2: Apparecchi integrati di manovra e protezione (ACP)	IEC 60947-6-2:1992 ——— CEI 17-51(1993)	Nessuno	Terminata
Cenelec	Modifica A11:1997 alla EN 60947-6-2:1993 Apparecchiatura a bassa tensione - Parte 6: Apparecchiatura a funzioni multiple - Sezione 2: Apparecchi integrati di manovra e protezione (ACP)	- ——— In preparazione	Nota 2.1 Nota 3	Terminata
Cenelec	EN 61000-3-2:1995 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso ≤16 A per fase)	IEC 61000-3-2:1995 ——— CEI 110-31(1995)	EN 60555-2:1987 Nota 2.2 Nota 4	01.01.2001
Cenelec	Modifica A13:1997 alla EN 61000-3-2:1995 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti ñ Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso ≤16 A per fase)	- ——— -	Nota 2.1 Nota 3	01.01.2001
Cenelec	EN 61000-3-3:1995 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti ñ Sezione 3: Limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale ≤16 A	IEC 61000-3-3:1994 ——— CEI 110-28(1995)	EN 60555-3:1987 Nota 2.2 Nota 5	01.01.2001
Cenelec	EN 61008-1:1994 Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari - Parte 1: Prescrizioni generali	IEC 61008-1:1990 + A1:1992 (Modified) ——— CEI 23-42(1994)	Nessuno	01.07.2000

Organismo europeo di Normalizzazione[1]	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento IEC / CISPR ——— Norma CEI	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformit‡ della norma sostituita Nota 1
Cenelec	Modifica A2:1995 alla EN 61008-1:1994 Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari - Parte 1: Prescrizioni generali	IEC 61008-1:1990 /A2:1995 ——— CEI 23-42;V2(1997)	Nota 2.1 Nota 3	01.07.2000
Cenelec	EN 61009-1:1994 Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari - Parte 1: Prescrizioni generali	IEC 61009-1:1991 (Modificata) ——— CEI 23-44(1994)	Nessuno	01.07.2000
Cenelec	Modifica A1:1995 alla EN 61009-1:1994 Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari - Parte 1: Prescrizioni generali	IEC 61009-1:1991 /A1:1995 ——— CEI 23-44;V2(1997)	Nota 2.1 Nota 3	01.07.2000
Cenelec	EN 61036:1996 Contatori elettrici statici di energia attiva per corrente alternata (classe 1 e 2)	IEC 61036:1996 ——— CEI 13-24(1994)	Note 2.1 EN 61036:1992	Terminata
Cenelec	EN 61037:1992 Ricevitori elettronici di telecomando centralizzato per la tariffazione e il controllo del carico	IEC 61037:1990 (Modificata) ——— CEI 13-25(1994)	Nessuno	Terminata
Cenelec	Modifica A1:1996 alla EN 61037:1992 Ricevitori elettronici di telecomando centralizzato per la tariffazione e il controllo del carico	IEC 61037:1990 /A1:1996 ——— CEI 13-25;V1(1997)	Nota 2.1 Nota 3	Terminata
Cenelec	EN 61038:1992 Commutatori orari per tariffìcazione e controllo del carico	IEC 61038:1990 (Modificata) ——— CEI 13-23(1993)	Nessuno	Terminata
Cenelec	Modifica A1:1996 alla EN 61038:1992 Commutatori orari per tariffìcazione e controllo del carico	IEC 61038:1990 /A1:1996 ——— CEI 13-23;V1(1997)	Nota 2.1 Nota 3	Terminata
Cenelec	EN 61131-2:1994 Controllori programmabili - Parte 2: Specificazioni e prove delle apparecchiature	IEC 61131-2:1992 ——— CEI 65-39(1996)	Nessuno	Terminata

Organismo europeo di Normalizzazione[1]	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento IEC / CISPR ——— Norma CEI	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
Cenelec	Modifica A11:1996 alla EN 61131-2:1994 Controllori programmabili - Parte 2: Specificazioni e prove delle apparecchiature	- ——— CEI 65-39;V1(1997)	Nota 2.1 Nota 3	Terminata
Cenelec	EN 61543:1995 Interruttori differenziali (RCD) per usi domestici e similari - Compatibilità elettromagnetica	IEC 61543:1995 ——— CEI 23-53(1996)	Nessuno	04.07.1998
Cenelec	EN 61547:1995 Apparecchiature per illuminazione generale - Prescrizioni di immunità EMC	IEC 61547:1995 ——— CEI 34-75(1996)	Nessuno	Terminata
Cenelec	EN 61800-3:1996 Azionamenti elettrici a velocità variabile Parte 3: Norma di prodotto relativa alla compatibilità elettromagnetica ed ai metodi di prova specifici	IEC 61800-3:1996 ——— CEI 22-10(1996)	Nessuno	Terminata
ETSI	ETS 300 684:1997 Attrezzatura e sistemi radio (RES) - Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per attrezzatura radio amatoriale disponibile commercialmente	——— UNI CEI ETS 300 684:1997	Nessuno	
ETSI	ETS 300 279 ETS 300 279/A1:1997 Attrezzatura e sistemi radio (RES) - Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per radio mobili terrestri private (PRM) ed attrezzatura ausiliaria (parlato e/o non parlato)	——— UNI CEI ETS 300 279:1997 ETS 300 279/A1:1997	Nessuno	
ETSI	ETS 300 340 ETS 300 340/A1:1997 Attrezzatura e sistemi radio (RES) - Compatibilità elettromagnetica (EMC) per i ricevitori dei sistemi cercapersone del sistema di radiomessaggi europeo (ERMES)	——— UNI CEI ETS 300 340:1995 ETS 300 340/A1:1997	Nessuno	
ETSI	ETS 300 445 ETS 300 445/A1:1997 Attrezzatura e sistemi radio (RES) - Compatibilità elettromlagnetica (EMC) standard per microfoni senza fili e attrezzatura di collegamento audio a radiofrequenze simili (RP)	——— UNI CEI ETS 300 445:1998 ETS 300 445/A1:1997	Nessuno	

Organismo europeo di Normalizzazione[1]	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento IEC / CISPR ——— Norma CEI	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformit‡ della norma sostituita Nota 1
ETSI	ETS 300 447:1997 Atttrezzatura e sistemi radio (RES) - Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per trasmettitori di radiodiffusione a VHF-FM	——— UNI CEI ETS 300 447:1997	Nessuno	
ETSI	ETS 300 673: 1997 Attrezzatura e sistemi radio (RES) - Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per attrezzatura con terminale di apertura molto piccolo (VSAT) da 4/6 GHz e 11/12/14 GHz e attrezzatura per stazioni terra trasportabili (TES) per la raccolta di notizie via satellite (SNG) da 11/12/13/14 Mhz	——— UNI CEI ETS 300 673:1997	Nessuno	
ETSI	ETS 300 385 ETS 300 385/A1:1997 Attrezzatura e sistemi radio (RES) - Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per collegamento radio fissi digitali e attrezzatura ausiliaria con velocità di trasmissione di dati di circa 2 Mbit/sec e oltre	——— UNI CEI ETS 300 385:1997 ETS 300 385/A1:1997	Nessuno	
ETSI	ETS 300 446:1997 Attrezzatura e sistemi radio (RES) - Compatibilità elettromagnetiaca (EMC) standard per la seconda generazione di apparecchi telefonici portatili (CT2) operanti nella banda di frequenza da 864,1 MHz a 868,1 MHz, compresi servizi di accesso pubblici	——— UNI CEI ETS 300 446:1997	Nessuno	
ETSI	ETS 300 680-1:1997 Attrezzatura e sistemi radio (RES) - Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per banda destinata ad uso privato (CB) e attrezzatura ausiliaria (parlato e/o non parlato) - Parte 1: Modulazione angolare	——— UNI CEI 300 680 -1:1997	Nessuno	
ETSI	ETS 300 680-2:1997 Attrezzatura e sistemi radio (RES) - Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per banda destinata ad uso privato (CB) e attrezzatura ausiliaria (parlato e/o non parlato) - Parte 2: Doppia banda laterale (DSB) e/o banda laterale unica (SSB)	——— UNI CEI ETS 300 680-2:1997	Nessuno	
ETSI	ETS 300 682 :1997 Attrezzatura e sistemi radio (RES) - Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per attrezzatura cercapersone sul posto	——— UNI CEI ETS 300 682:1998	Nessuno	

Organismo europeo di Normalizzazione [1]	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento IEC / CISPR ——— Norma CEI	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
ETSI	ETS 300 683:1997 Attrezzatura e sistemi radio (RES) - Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per dispositivi a breve portata(SRD) operanti su frequenze tra 9 kHz e 25 GHz	——— UNI CEI ETS 300 683:1998	Nessuno	
ETSI	ETS 300 329:1997 Attrezzatura e sistemi radio (RES) - Compatibilità elettromagnetica (EMC) per attrezzatura per telecomunicazioni senza filo potenziate digitali (DECT)	——— UNI CEI ETS 300 329:1998	Nessuno	
ETSI	ETS 300 386-2:1997 Ingegneria delle attrezzature (EE) - Attrezzatura reti per telecomunicazioni - Requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 2: standard famiglie di prodotti	——— -	Nessuno	

Nota generale: per le norme (di famiglia) di prodotto dove nella quarta colonna è indicato "Nessuno" e la data di cessazione di conformità non è ancora scaduta, le norme generiche forniscono anche la presunzione di conformità.

Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro ("dow"), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma È bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per quei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per i prodotti che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3: in caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCC:YY comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche e la nuova modifica citata; la norma superata (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YY e delle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata.

Nota 4: per i prodotti che non rientrano nel campo di applicazione della EN 60555-2:1987 le norme generiche forniscono la presunzione di conformità fino al 01.01.2001.

Nota 5: per i prodotti che non rientrano nel campo di applicazione della EN 60555-3:1987 le norme generiche forniscono la presunzione di conformità fino al 01.01.2001.

Nota 6: le norme EN 60269-1 e la EN 60282-1, incluse nei precedenti elenchi, sono escluse dall'elenco attuale in quanto non rientranti nel campo di applicazione della direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica.

Nota 7: la norma EN 55104, inclusa nei precedenti elenchi, è stata sostituita con la norma EN 55014-2 di pari efficacia.

N.B.: Le Norme italiane UNI e CEI sono reperibili per consultazione e vendita rispettivamente presso l'UNI, Via Battistotti Sassi, 11/B - 20133 Milano e presso il CEI, Viale Monza, 259 - 20126 Milano.

99A4476

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 aprile 1999.

Definizione delle procedure e dei parametri standard per la programmazione degli accessi ai corsi di laurea, di diploma e corsi di specializzazione universitari.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l'art. 9, così come modificato dall'art. 17, commi 116 e 119, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento» è, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *b)*;

Visto l'art. 4, comma 1, del citato regolamento, che individua i criteri generali da valutare per le determinazioni relative alla programmazione degli accessi all'istruzione universitaria;

Visto l'art. 4, comma 2, del citato regolamento che, in applicazione dei criteri generali indicati al comma 1 del medesimo art. 4, limita gli accessi ai corsi universitari specificati nelle lettere *a), b), c), d)* ed *e)*.

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 383 depositata in data 27 novembre 1998;

Viste le direttive comunitarie n. 16 del 5 aprile 1993, n. 686 e n. 687 del 28 luglio 1978, n. 1027 del 18 dicembre 1978 e n. 384 del 10 giugno 1985, dalle quali derivano obblighi per lo Stato incidenti sulla organizzazione degli studi universitari;

Considerata l'esigenza di definire le procedure e i parametri standard di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del citato regolamento tali da consentire alle univeristà di programmare gli accessi ai corsi di cui all'art. 4, comma 2, lettere *a), b), c), d)* ed *e)*;

Sentito l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario che ha espresso il proprio parere in data 24 febbraio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 1999/2000, le università procedono alla programmazione delle immatricolazioni, secondo i criteri e i parametri indicati nell'art. 2, con riguardo ai seguenti corsi di cui all'art. 4, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, ed *e)* del su citato decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245:

a) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di medicina e chirurgia e medicina veterinaria;

b) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di architettura;

c) corsi di laurea ad accesso limitato nell'anno accademico 1996/1997, attivati da un numero di anni accademici inferiore, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 245/1997, alla durata legale, per gli anni accademici che mancano al compimento della predetta durata;

d) corsi di diploma universitario il cui ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio;

e) corsi di specializzazione con esclusione di quelli in medicina e chirurgia, regolati da specifiche disposizioni.

Art. 2.

1. La programmazione degli accessi ai corsi di cui all'art. 1 è definita dagli organi accademici sulla base delle potenzialità formative delle strutture universitarie, valutate in relazione ai seguenti criteri e parametri:

a) conseguimento di prescritti standars formativi in ossequio alle direttive dell'U.E. e agli obiettivi didattico-formativi individuati negli ordinamenti dei singoli corsi di studio;

b) disponibilità, anche a seguito di convenzioni, di posti aula in relazione ai programmi di insegnamento teorico;

c) utilizzo di attrezzature e laboratori didattici e scientifici, anche a seguito di convenzioni, per la formazione teorico-pratica;

d) disponibilità di personale docente, ricercatore e tecnico.

2. In particolare, per i corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio, la programmazione degli accessi è correlata al numero dei tirocini attivabili e ai posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, acquisiti anche in convenzione.

3. La valutazione dei posti disponibili è definita tenuto conto delle modalità di partecipazione alle attività di cui al comma 2 richieste agli studenti, sia a livello individuale che di gruppo, nonché delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività stesse nei laboratori e nelle aule attrezzate.

4. Per i corsi di studio, ivi comprese le scuole di specializzazione, finalizzati alla formazione di specifiche figure professionali per le pubbliche amministrazioni, i posti sono determinati dalle università, previa intesa in sede di comitato regionale di coordinamento, tenendo conto, oltre che dei parametri di cui ai commi 1, 2 e 3, delle previsioni di fabbisogno formulate dalle amministrazioni interessate, anche con riferimento al contesto regionale, formalmente comunicate agli atenei dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. La programmazione degli accessi ai corsi di cui all'art. 1 è determinata in considerazione anche degli sbocchi occupazionali e delle esigenze del mercato del lavoro.

Art. 3.

1. Le deliberazioni di cui all'art. 1 sono adottate dal Senato accademico su proposta delle strutture didattiche competenti in base allo statuto dell'ateneo.

2. Le università assicurano adeguate forme di pubblicità delle predette deliberazioni specificando nel bando annuale il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni a ciascun corso di studio.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per i successivi adempimenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1999

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1999
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 35

99A4475

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 maggio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso in data 9 febbraio 1999;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Euroservices coop. sociale», con sede in Spoleto, costituita con rogito notaio dott. Carlo Angelini Rota in data 29 settembre 1994, repertorio n. 122811, registro società n. 2695 del tribunale di Spoleto, B.U.S.C. n. 2514/269031/2;

2) società cooperativa «Umbria Green Service», con sede in Gualdo Cattaneo, costituita con rogito notaio dott. Carlo Angelini Rota in data 24 maggio 1993, repertorio n. 115875 del tribunale di Spoleto, B.U.S.C. n. 2472/2640/264067/2.

Perugia, 21 maggio 1999

Il direttore: DE VECCHI

99A4473

DECRETO 25 maggio 1999.

Interventi per la formazione professionale degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Annualità 1999.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3/1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 286 del 7 dicembre 1998, riportante per il 1999 modalità e termini per la presentazione dei progetti per «Interventi per la formazione professionale degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea»;

Visti gli atti del comitato tecnico di valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'avviso n. 3/1998, costituito con decreto direttoriale n. 60/V/1999 del 25 marzo 1998;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nel quadro delle azioni finalizzate alla formazione professionale degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, stante le risorse finanziarie disponibili, sono finanziati i progetti analiticamente indicati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Con successivi decreti interministeriali saranno disposti i finanziamenti a favore dei singoli enti proponenti ed individuate le modalità di erogazione dei contributi per l'attuazione dei progetti in questione.

Roma, 25 maggio 1999

Il dirigente generale: VITTORE

ALLEGATO 1

FORMAZIONE ITALIANI
RESIDENTI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA
ANNUALITA' 1999

PROGRESSIVO	PROTOCOLLO	FASCICOLO	SOGGETTO PROPONENTE	TITOLO PROGETTO	CIROSCRIZIONE CONSOLARE	FINANZIAMENTO NAZIONALE	PUNTEGGIO
1	361	**21**	COMEURO	Realizzazione di un corso di formazione per: manager della distribuzione organizzata	Santiago del Cile	642.176.000	**870**
2	1002	**52**	Consorzio LECOLE	Assistenza domiciliare, anziani e bambini	Bucharest	800.000.000	**815**
3	376	**24**	FOPRAS-Basilea	Corsi di qualificazione, riqualificazione e di aggiornamento per lavoratori italiani in Svizzera	Basilea	619.421.400	**805**
4	360	**20**	COMEURO	Realizzazione di un corso di formazione per: professionista della comunicazione	Santiago del Cile	642.176.000	**800**
5	438	**42**	ECAP	Corsi di qualificazione, perfezionamento e aggiornamento per Operatori informatici, PC supporter, home page designer e installatori di impianti elettrici e di comunicazione	Zurigo	604.037.133	**780**
6	1038	**77**	MATHESIS	Rubino	Porto Alegre	799.371.000	**770**
7	433	**38**	formAZIONE	Corsi di qualificazione, perfezionamento, riqualificazione e aggiornamento per cittadini italiani residenti nella circoscrizione di Berna.	Berna	677.240.613	**760**
8	998	**49**	Consorzio LECOLE	Tecnico del multimediale finalizzato al marketing e alla pubblicità	Bucharest	800.000.000	**755**
9	434	**39**	ECAP	Corsi di qualifica, perfezione e riqualifica per operatori polivalenti dell'edilizia e tecnici di cantiere della nuova trasversale ferroviaria Alpina-NTFA	Lugano	277.226.267	**745**
10	1032	**72**	MATHESIS	Topazio	Porto Alegre	799.816.000	**740**

PROGRESSIVO	PROTOCOLLO	FASCICOLO	SOGGETTO PROPONENTE	TITOLO PROGETTO	CIROSCRIZIONE CONSOLARE	FINANZIAMENTO NAZIONALE	PUNTEGGIO
11	1830	**264**	ENAIP	Corso di qualifica, riqualifica e aggiornamento professionale per i lavoratori e le lavoratrici italiane di Zurigo	Zurigo	751.594.000	**740**
12	356	**16**	COMEURO	Realizzazione di un Corso di formazione professionale per: Professionista della comunicazione d'impresa	Lugano	630.176.000	**730**
13	1416	**166**	SUDGEST	Progetto per lo sviluppo di nuova imprenditorialità nell'ambito delle relazioni economiche Italia-Canada	Montreal	759.610.000	**730**
14	1827	**262**	ENAIP	Corso di qualifica, riqualifica e aggiornamento professionale per i lavoratori e le lavoratrici italiane di Basilea	Basilea	258.639.765	**730**
15	1418	**167**	INFAOP	Uomini e cultura d'Italia per lo sviluppo ambientale e turistico dell'area sub ammazzonica	Recife	798.660.000	**725**
16	1441	**176**	Centro di cultura italiana Paranà e Santa Caterina	Formazione professionale di operatori informatici e specializzati in CAD/CAE di fabbrica del settore auto.	Curitiba	590.000.000	**725**
17	1753	**239**	Federazione italiana cuochi	La cucina internazionale, la cucina mediterranea e delle tradizioni regionali nell'arte della prepazione e della presentazione italiana	Brisbane	454.000.000	**725**
18	1013	**57**	MATER	Ager Tunis: "Formazione professionale integrata nel settore agricolo"	Tunisi	760.480.000	**715**

PROGRESSIVO	PROTOCOLLO	FASCICOLO	SOGGETTO PROPONENTE	TITOLO PROGETTO	CIROSCRIZIONE CONSOLARE	FINANZIAMENTO NAZIONALE	PUNTEGGIO
19	1493	**203**	Centro di cultura Italiana Paranà e Santa Catarina	Formazione professionale di operatore di gestione delle attività produttive di fabbrica nel settore auto	Curitiba	634.500.000	**715**
20	1034	**74**	MATHESIS	Giada	Montevideo	799.496.000	**710**
21	1135	**122**	ENAIP - Sardegna	Accademia di impresa	Rio de Janeiro	714.810.000	**710**
22	334	**3**	A.G.C.I. FORM	Società e lavoro	Santiago del Cile	599.947.500	**705**
23	995	**47**	Consorzio LECOLE	Tecnico per il recupero di aree ed edifici urbani degradati	Buenos Aires	800.000.000	**705**
24	1043	**80**	CIAPI	Addetto alla conduzione e manutenzione di macchine operatrici per cave di marmo e granito	Rio De Janeiro (Salvador da Bahia)	399.800.000	**700**
25	1044	**81**	CIAPI	Addetto alla conduzione e manutenzione di macchine operatrici per cave di marmo e granito	Rio De Janeiro (Vittoria)	348.000.000	**700**
26	1434	**173**	SMILE	Orientamento al lavoro in Europa	Zurigo	252.900.000	**690**
27	1494	**204**	Centro di cultura Italiana Paranà e Santa Catarina	Formazione professionale di operatori di sistemi automatizzati di fabbrica nel settore auto	Curitiba	648.000.000	**690**
28	400	**33**	CNIPA	Resocontista con tecniche di riconoscimento informatizzate	La Plata	360.000.000	**680**
29	1453	**180**	SENAC-MG	Formazione di manager nel settore turistico, turismo ecologico ed agriturismo	Belo Horizonte	553.730.000	**680**
30	1755	**240**	CERFE	Progetto per la creazione di una banca dati sulle opportunità di occupazione e sulle imprese per gli italiani in Australia	Brisbane	778.860.000	**680**

PROGRESSIVO	PROTOCOLLO	FASCICOLO	SOGGETTO PROPONENTE	TITOLO PROGETTO	CIROSCRIZIONE CONSOLARE	FINANZIAMENTO NAZIONALE	PUNTEGGIO
31	1828	263	CIFL-ENAIP	Corso di qualifica, riqualifica e aggiornamento professionale per i lavoratori e le lavoratrici italiane della Svizzera Centrale	Zurigo	281.556.000	**680**
32	1136	123	ENAIP - Sardegna	Accademia di impresa	Rio de Janeiro	718.223.500	**670**
33	1313	135	Camera tuniso italiana	Nuovi Orizzonti professionali per i giovani italiani nell'area di libero scambio euro-mediterrea	Tunisi	384.000.000	**660**
34	1123	115	ENDO-FAP	Operatore per l'agriturismo	Santiago del Cile	598.575.000	**655**
35	333	2	A.G.C.I. FORM	Società e lavoro	Bahia Blanca	599.947.500	**640**
36	352	14	COMEURO	Realizzazione di un corso di formazione professionale per: Progettista di interattività multimediale	Lugano	630.176.000	**640**
37	1149	130	S.PIO V	Oradea 2	Timisoara	800.000.000	**640**
38	1739	233	LEADER ULIXES	Esperto nella creazione e gestione di imprese agrituristiche e turistico-rurali	Porto Alegre	720.530.000	**635**
39	1744	235	ANFE Palermo	Tecnico di conduzione agricola	Porto Alegre	720.530.000	**630**
40	1332	140	Palazzo Spinelli per l'arte e il restauro	Restauratori italiani in Belo Horizonte	Belo Horizonte	359.100.000	**625**
41	1710	221	FILEF	Assistente tecnico e commerciale import/esport	San Paolo	395.935.000	**625**
42	1041	79	CIAPI	Tourist Promoter	Recife	392.740.000	**615**
43	1495	205	Centro di cultura Italiana Paranà e Santa Catarina	Formazione multimediale a distanza di artigiani per la ideazione, progetto e realizzazione di vetrate artistiche e oggettistica con tecnica a fusione	Curitiba	401.000.000	**615**
44	379	25	Associazione Ricerca Economica e Sociale - A.R.E.S.	New manager turistico alberghiero	Maracaibo	799.940.000	**610**
45	1030	71	MATHESIS	Smeraldo	La Plata	799.916.000	**610**
46	1054	89	CIAPI	Product manager internazionale prodotti tipici	Rio De Janeiro	395.740.000	**610**
47	1037	76	MATHESIS	Quarzo	Rosario	799.968.000	**600**
48	1147	129	S.PIO V	Oradea 1	Timisoara	800.000.000	**600**

PROGRESSIVO	PROTOCOLLO	FASCICOLO	SOGGETTO PROPONENTE	TITOLO PROGETTO	CIROSCRIZIONE CONSOLARE	FINANZIAMENTO NAZIONALE	PUNTEGGIO
49	1458	**184**	Istituto regionale siciliano "Ferdinando Santi"	Assistente domiciliare agli anziani	Cordoba	779.210.000	**600**
50	1158	**133**	API-CONFAPI	"Operatore per la commercializzazione in Svizzera dei prodotti artigianali e agricoli del Salento d'Italia	Zurigo	377.000.000	**590**
51	1367	**151**	Associazione Professionisti Sardi	Esperti in Import e export, Italia USA	New York	796.975.000	**590**
52	1680	**209**	ASTER-X	Sviluppo del terzo settore nella comunità argentina	Buenos Aires	262.975.000	**590**
53	1825	**261**	PROSCA	Project Managment & Finance Engineering	Buenos Aires	636.930.000	**590**
54	1143	**127**	ENAIP - Sardegna	Accademia di impresa	Lima	718.223.500	**580**
55	1319	**136**	Camera tuniso-italiana	Esperto per l'internazionalizzazione d'impresa	Tunisi	334.300.000	**580**
56	999	**50**	Consorzio LECOLE	Marketing e management turistico	Buenos Aires	800.000.000	**570**
57	1474	**195**	Istituto regionale siciliano "Ferdinando Santi"	Assistente domiciliare agli anziani	La Plata	779.210.000	**570**
58	1733	**230**	MCG	Rurosydney	Sydney	597.475.000	**570**
59	1736	**231**	IRES	Esperto nella gestione delle dinamiche d'aula S.Paolo	San Paolo	618.907.000	**570**
60	1758	**243**	Laboratorio di scienze della cittadinanza	Corso per operatore di sviluppo per le nuove generazioni di italiani in Brasile	San Paolo	643.700.000	**570**
61	338	**6**	"La Mimosa '90"-"Pragma"	Esperto import/export	Caracas	415.300.000	**565**
62	347	**13**	"La Mimosa '90"-"Pragma"	Esperto import/export	Montevideo	415.300.000	**565**
63	442	**44**	ECAP	Corsi di qualifica e perfezionamento professionale per adulti nel campo delle nuove tecnologie	Basilea	330.884.192	**565**
64	1003	**53**	Consorzio LECOLE	Addetto al turismo incoming e outgoing	Perth	800.000.000	**565**
65	1689	**213**	CRASES	Puntolinea	Caracas	799.966.000	**560**
66	1760	**244**	ASDO	Proditar- programma per il miglioramento delle qualificazioni professionali delle italo-argentine	Buenos Aires	671.900.000	**560**

99A4474

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LIGURIA

DECRETO 22 febbraio 1999.

Autorizzazione alla miscelazione dell'acqua minerale «Santa Clara» con quella di una nuova sorgente denominata «Sorgente S2».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVA
DEL DIPARTIMENTO ECONOMIA E LAVORO

Vista la legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazone n. 3484 del 18 luglio 1991, con la quale è stata prorogata fino al 9 febbraio 2011 la concessione di acqua minerale denominata «Fonte Santa Clara» alla ditta Fonti Santa Clara S.r.l., con contestuale riduzione della superficie da ettari 109 a ettari 21,4;

Considerato che la ditta Fonti Santa Clara S.r.l. (codice fiscale n. 00450210109), con sede legale in Genova, via F. Nullo, 2/3, risulta autorizzata a produrre nello stabilimento di imbottigliamento di Borzonasca (Genova), località Val Casciaia, acqua minerale naturale in vari contenitori e formati, utilizzando l'acqua della sorgente denominata «Santa Clara»;

Vista l'istanza 15 gennaio 1997, e relativo progetto concernente l'ubicazione delle sorgenti, i nuovi impianti e la delimitazione delle aree di protezione e salvaguardia, con la quale la ditta Fonti Santa Clara S.r.l. ha chiesto alla regione, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, e del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'autorizzazione alla miscelazione dell'acqua minerale Santa Clara «sorgente S1» con quelle di una nuova sorgente denominata «sorgente S2», situate nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Santa Clara»;

Considerato che in data 10 giugno 1998, con lettera prot. n. IX/406/34.8/969, il Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione, ha comunicato che in data 17 aprile 1998 il Consiglio superiore della sanità ha espresso parere favorevole all'accoglimento della istanza suddetta;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della istanza inoltrata dalla ditta Fonti Santa Clara S.r.l., espresso in data 14 dicembre 1998, con lettera prot. n. 46622/2118/98R.A., dall'azienda sanitaria locale n. 4 «Chiavarese»;

Visti i certificati delle analisi batteriologiche e chimico-fisiche redatti dall'Università di Genova ed in particolare la relazione tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua miscelata trasmessa in data 22 ottobre 1997, nella quale sono indicati i rapporti di miscelazione fra le sorgenti S1 e S2;

Constatata la regolarità delle procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8, mediante pubblicazione della istanza 5 maggio 1995 all'Albo pretorio del comune di Borzonasca dal 24 febbraio 1997 per quindici giorni consecutivi, senza che siano pervenute osservazioni alcune;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta inoltrata dalla ditta Fonti Santa Clara S.r.l.;

Decreta:

1) Alla ditta Fonti Santa Clara S.r.l. è rilasciata l'autorizzazione alla miscelazione dell'acqua minerale «Santa Clara» «Sorgente S1» con quelle provenienti da una nuova captazione denominata «Sorgente S2», di cui all'allegato progetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria, nelle seguenti proporzioni:

sorgente «S1» 1/3;

sorgente «S2» 2/3.

2) La predetta società è tenuta a:

predisporre una nuova etichetta con l'analisi dell'acqua miscelata con indicato come nome di commercializzazione la dicitura «Fonti Santa Clara»;

richiedere preventivamente alla competente azienda sanitaria locale, a norma dell'art. 17-*bis* della legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accertamento sulla igenicità del prodotto e delle strutture utilizzate e trasmettere le certificazioni ed il parere tecnico all'ufficio regionale attività estrattive;

utilizzare per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale le strutture dell'impianto produttivo esistente con contenitori ed i formati autorizzati.

3) La presente autorizzazione alla miscelazione è subordinata al pagamento della tassa sulle concessioni regionali di L. 3.638.000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per esteso, nel bollettino ufficiale della regione Liguria e nella *Gazzetta Ufficiale.*

Genova, 22 febbraio 1999

Il dirigente: SOLE

99A4481

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 18 maggio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 685 del 7 marzo 1996 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1996, in vigore dal 1° luglio 1996;

Visto il decreto rettorale n. 80 del 7 dicembre 1998, con cui, fra l'altro, è stato modificato l'art. 43 dello statuto di autonomia di questo Ateneo, con l'inserimento dei commi 4 e 5;

Vista la proposta di modifica dello stesso statuto avanzata dal senato accademico nella seduta del 1° febbraio 1999;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito dal consiglio di amministrazione in data 2 febbraio 1999 e dal consiglio degli studenti in data 22 febbraio 1999;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 362 in data 18 marzo 1999, con cui lo stesso Ministero non ha espresso rilievi in merito alla modifica di cui trattasi;

Decreta:

Lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Lecce, emanato con decreto rettorale n. 685 del 7 marzo 1996, è modificato come appresso:

Art. 43.

Norme finali

(Omissis).

6. Il consiglio di amministrazione delibera l'assegnazione della indennità di carica al rettore ed il relativo importo.

Lecce, 18 maggio 1999

Il rettore: RIZZO

99A4478

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 6 maggio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la delibera del senato accademico del 26 marzo 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 13 aprile 1999;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 16 giugno 1998;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Gli articoli 14 e 15 del titolo X dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, relativi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sono modificati come di seguito riportato:

Art. 14 *(Corso di laurea in informatica).* — Al settimo ed all'ultimo capoverso del paragrafo «Triennio di applicazione» leggasi rispettivamente:

«Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione del corso di laurea in informatica lo studente deve aver superato gli esami del biennio propedeutico corrispondenti ad almeno dodici unità didattiche ed un esame di lingua inglese da una unità didattica».

«Per l'ammissione all'esame di laurea è necessario aver superato le prove di valutazione di tutti gli insegnamenti del piano di studi scelto per quarantacinque unità didattiche».

Art. 15 *(Corso di diploma universitario in informatica).* — Al secondo ed all'ottavo capoverso del paragrafo «Terzo anno di applicazione» leggasi rispettivamente:

«Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di applicazione del corso di diploma universitario in informatica lo studente deve aver superato gli esami del biennio propedeutico corrispondenti ad almeno dodici unità didattiche ed un esame di lingua inglese da una unità didattica».

«Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario aver superato le prove di valutazione di tutti gli insegnamenti del piano di studi scelto per ventisette unità didattiche».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1999

Il rettore: D'ASCENZO

99A4479

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 17 maggio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1996;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale dell'8 aprile 1999 con il quale si precisava che il settore scientifico-disciplinare E05B Biochimica clinica è stato rinominato E05C Biochimica clinica;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 267 relativo alla scuola di specializzazione in patologia clinica alla tabella *A*. Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari, ai settori dell'area propedeutica *A*) è aggiunto il settore scientifico-disciplinare E05C Biochimica clinica.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1999

Il rettore: CALZONI

99A4480

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della «Associazione nazionale per la tutela della vista - A.N.T.V.»

Con decreto ministeriale 28 aprile 1999, sono state approvate le modifiche apportate dal consiglio direttivo allo statuto della «Associazione nazionale per la tutela della vista - A.N.T.V.», di cui all'atto pubblico del 15 dicembre 1998, numero di rep. 19425/3772, a rogito del notaio Giulio Majo di Roma.

99A4482

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 giugno 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0382
Yen giapponese	125,80
Dracma greca	323,82
Corona danese	7,4311
Corona svedese	8,9340
Sterlina	0,64580
Corona norvegese	8,2410
Corona ceca	37,534
Lira cipriota	0,57780
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,78
Zloty polacco	4,1450
Tallero sloveno	194,4426
Franco svizzero	1,5928
Dollaro canadese	1,5344
Dollaro australiano	1,6082
Dollaro neozelandese	1,9800
Rand sudafricano	6,4472

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A4544

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicato relativo al decreto dirigenziale 4 maggio 1999 concernente: «Quinto elenco dei comuni tenuti all'adozione dei piani urbani di traffico individuati dalla regione Piemonte».

Al decreto dirigenziale 4 maggio 1999 concernente il «Quinto elenco dei comuni tenuti all'adozione dei piani urbani di traffico individuati dalla regione Piemonte», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale, n. 110 del 13 maggio 1999, alla pagina 14, dopo la firma del Capo dell'Ispettorato e prima della «avvertenza», deve intendersi riportato in calce il seguente allegato.

ALLEGATO

INTEGRAZIONE ALL'ELENCO DEI COMUNI DELLA REGIONE PIEMONTE (DECRETO MINISTERIALE 26 SETTEMBRE 1996, PUBBLICATO NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 245 DEL 7 OTTOBRE 1996), TENUTI ALL'ADOZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 285/1992.

Regione Piemonte:

Provincia di Alessandria:
- Arquata Scrivia;
- Castellar Guidobono;
- Gavi Ligure;
- Serravalle Scrivia;
- Viguzzolo.

Provincia di Biella:
- Candelo;
- Cerreto Castello;
- Gaglianico;
- Occhieppo Inferiore;
- Ponderano;
- Quaregna;
- Sandigliano;
- Vigliano Biellese;
- Viverone.

Provincia di Cuneo:
- Ceva;
- Dronero;
- Entracque;
- Frabosa Soprana;
- Frabosa Sottana;
- Garessio;
- Ormea;
- Pontechianale;
- Racconigi;
- Roccaforte Mondovì;
- Sampeyre.

Provincia di Novara:
- Biandate;
- Briga Novarese;
- Cameri;
- Cerano;
- Gozzano;
- Lesa;
- Meina;
- Oleggio Castello;
- Orta San Giulio;
- Pettenasco;
- Romagnano Sesia;
- San Pietro Mosezzo;
- Varallo Pombia.

Provincia di Torino:
Bruino;
Buttigliera Alta;
Caluso;
Carignano;
Ceresole Reale;
Cesana Torinese;
Claviere;
Fenestrelle;
Gassino Torinese;
La Loggia;
Lanzo Torinese;
None;
Oulx;
Perosa Argentina;
Pino Torinese;
Pragelato;
Prali;
Scarmagno;
Torre Pellice;
Trofarello;
Volvera.

Provincia di Verbania:
Bognanco;
Canneto Riviera;
Casale Corte Cerro;
Ghiffa;
Craveggia;
Formazza;
Gignese;
Premeno;
Santa Maria Maggiore.

Provincia di Vercelli:
Alagna Valsesia;
Borgovercelli;
Caresanablot;
Gattinara;
Santhià;
Scopello;
Valdengo;
Varallo Sesia.

99A4483

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da ricoprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, della legge 12 febbraio 1977, n. 34, art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, art. 34, comma 4 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, si comunica che presso questa Università è disponibile un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento con decorrenza 1º novembre 1999:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

settore scientifico-disciplinare: L16B - Lingua francese.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10 della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria nel bilancio dell'Ateneo.

99A4486

LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SOCIALI «GUIDO CARLI» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del regolamento LUISS «Guido Carli» concernente il trasferimento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori e la mobilità degli stessi all'interno dell'università, emanato con decreto rettorale n. 13 del 14 aprile 1999, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza della Libera Università internazionale degli studi sociali «Guido Carli» di Roma, sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: N10X - Diritto amministrativo, per la disciplina diritto amministrativo;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: N05X - Diritto dell'economia, per la disciplina diritto delle assicurazioni.

In conformità con il regolamento concernente il trasferimento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori e la mobilità degli stessi all'interno dell'Università LUISS «Guido Carli», è necessario che gli aspiranti:

dichiarino la loro disponibilità ad un impegno didattico, nell'ambito della facoltà, che riguardi lo svolgimento di un ulteriore insegnamento appartenente allo stesso settore scientifico-disciplinare previsto dal bando e, nel caso del settore N05X - Diritto dell'economia, anche al settore scientifico-disciplinare N01X;

alleghino alla domanda un proprio *curriculum*, un elenco dei propri titoli, didattici e non, e le proprie pubblicazioni;

facciano pervenire le domande di trasferimento alla presidenza della facoltà di giurisprudenza entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dei bandi di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si informa che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento LUISS «Guido Carli» su richiamato, la valutazione comparativa dei candidati che hanno presentato domanda sarà espletata secondo i seguenti criteri generali, che si determinano in via preventiva ed astratta:

a) il consiglio di facoltà valuterà la personalità scientifica del candidato con riferimento al suo *curriculum* scientifico, ai titoli esplicitamente dichiarati e alle pubblicazioni (monografie, saggi ed altri lavori) presentati;

b) la produzione scientifica sarà valutata in ragione sia dell'originalità dei risultati raggiunti sia con riferimento al rigore metodologico espresso, sia avendo riguardo all'inerenza della stessa produzione al settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso. Infine, costituisce ulteriore elemento di valutazione la continuità temporale della produzione scientifica del candidato. Nei lavori in collaborazione tra più autori si dovrà valutare esclusivamente l'apporto individuale del candidato se chiaramente distinto e riconoscibile;

c) altri criteri di valutazione sono costituiti da:

l'attività didattica svolta in corsi ufficiali nelle Università, con particolare rilievo per quella svolta nell'Università LUISS «Guido Carli»;

l'attività di organizzazione e di coordinamento di gruppi di ricerca svolta dal candidato;

il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, dirette a realizzare gli obiettivi strategici propri del progetto di formazione dell'Università.

99A4484

UNIVERSITÀ DI VERONA

Vacanza di un posto di professore ordinario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del «Regolamento recante norme per la copertura mediante trasferimento dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore nonché per la mobilità nell'Università di Verona dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori», emanato con decreto rettorale n. 10328 del 10 aprile 1999, si comunica che la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Verona, con delibera del 5 maggio 1999, intende coprire per trasferimento un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare:

Facoltà di giurisprudenza:

N10X - Diritto amministrativo.

Le domande di trasferimento, redatte in carta libera, dovranno pervenire al preside della facoltà di giurisprudenza, a mezzo posta, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alla domanda, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di aver rispettato l'obbligo di permanenza per tre anni accademici nella sede o nella facoltà dalla quale chiede di essere trasferito, dovranno essere allegati:

1) *curriculum* dell'attività scientifica didattica e professionale;

2) un elenco di titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni scientifiche che il candidato intende sottoporre alla valutazione comparativa. Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per le pubblicazioni stampate in Italia il candidato deve dichiarare che sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Non verranno presi in considerazione i titoli non rientranti nell'elenco di cui al punto 2 del presente avviso, né le pubblicazioni pervenute dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

L'interessato può presentare domanda di trasferimento anche nel corso del terzo anno accademico di appartenenza alla sede universitaria dalla quale chiede di essere trasferito.

99A4485

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero della difesa 26 marzo 1999 concernente: «Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 14 aprile 1999).

Nell'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvato dal decreto citato in epigrafe, alla lettera *c)* dell'art. 9, alla pag. 21, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Le malformazioni e gli esiti di patologia dell'apparato masticatorio che determinano rilevanti disturbi temporanea.», leggasi: «Le malformazioni e gli esiti di patologia dell'apparato masticatorio che determinano rilevanti disturbi *funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità* temporanea.».

Inoltre, nella lettera *h)* dell'art. 10, del summenzionato elenco, alla pag. 21, seconda colonna, dove è scritto: «Le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con disturbi trofici funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.», leggasi: «Le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con disturbi trofici *e* funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.».

99A4487

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035